CMLXIX SEDUTA

MARTEDÌ 17 MARZO 1953

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **PARATORE**

INDICE

Commissioni permanenti (Variazioni nella composizione) . . . . . *Pag.* 39737

Congedi 39737

Disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

MILILLO 39738
SPEZZANO 39746
RAVAGNAN 39755
BISORI 39761

Sull'ordine dei lavori:

TERRACINI 39761
BERLINGUER 39761

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Lanzàra per giorni 5.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Variazioni nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti in seno alle Commissioni permanenti:

il senatore Tupini cessa di appartenere alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ed entra a far parte della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);

il senatore Turco cessa di appartenere alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, numero 26 ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

È iscritto a parlare il senatore Milillo, il quale, unitamente ai senatori Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Allegato, Pastore, Grisolia, Berlinguer, Alberganti, Bitossi, Rolfi, Tamburrano e Salvagiani, ha proposto una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 è in contrasto con l'articolo 49 della Costituzione repubblicana, che assicura a tutti i partiti il diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, delibera che esso non si debba discutere ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di parlare.

MILILLO. Signor Presidente, signori senatori, rispondendo alle varie eccezioni di incostituzionalità di questa legge da noi sollevate in Commissione, il relatore di maggioranza nella sua relazione ha dichiarato che il principio della proporzionale, a suo giudizio, non può considerarsi inserito nella Costituzione. Egli tuttavia non ha mancato di aggiungere che la Costituente dimostrò un deciso orientamento — sono le sue parole — verso il principio proporzionalistico, un deciso orientamento, egli dice, che tuttavia non si tradusse in un imperativo categorico.

Richiamandomi a questa risposta del relatore, io intendo esaminare la questione se, malgrado la mancanza di un'esplicita menzione nella Costituzione del principio della proporzionale, questo principio non debba intendersi incorporato nella Costituzione stessa, e non già solo nel senso che esso permei tutti gli istituti costituzionali, ma nel senso specifico che esso sia indirettamente ma con chiarezza sancito da una specifica norma, quella dell'articolo 49 della Costituzione.

Più o meno, un po' tutti gli oratori hanno fatto riferimento a quelle che furono le discussioni che si svolsero nell'Assemblea Costituente e nelle sue sottocommissioni preposte alla elaborazione del testo costituzionale, per desumerne spunti e motivi di argomentazioni nella polemica su questa legge. Io ritengo che sia tuttavia utile rifare un po' il cammino di questa elaborazione, perchè i richiami frammentari che possono essere stati fatti nei vari discorsi dagli intervenuti nel dibattito non credo abbiano dato una idea sufficientemente chiara di come si svolsero quelle discussioni e delle ragioni per le quali non si pervenne all'inserimento esplicito del principio proporzionalistico nel testo della Costituzione. Il problema fu inizialmente affrontato dalla prima sottocommissione presieduta dal collega Tupini. Si cominciò col porre in discussione un testo che portava le firme congiunte di due costituenti di parte opposta, l'onorevole Merlin e l'onorevole Mancini, entrambi nostri colleghi. Il testo che essi avevano proposto era questo: « Di regola il voto deve essere esercitato col sistema proporzionale ». L'onorevole Tupini dichiarò subito che, pur essendo favorevole alla proporzionale, non riteneva opportuno vincolare il legislatore, inserendo il relativo principio nella Costituzione, e questo per lasciare che il legislatore fosse libero di adottare di volta in volta il sistema opportuno. Pensava egli alla legge attuale? Vogliamo sperare di no. Per quanto antiveggente sulla futura involuzione che la situazione politica avrebbe subìto, non possiamo credere che egli già allora prevedesse il ricorso a una legge elettorale come questa. Egli dunque pensava al collegio uninominale. Infatti il dibattito che si prolunga da decenni nel nostro Paese è quello tra proporzionalisti e uninominalisti. Tutti sappiamo che queste discussioni risalgono a parecchi decenni fa. E nella polemica politica e dottrinaria che si è sempre accesa su questo tema, nessuno ha mai sostenuto altro che l'uno o l'altro dei due princìpi.

L'onorevole Lucifero, nostro collega anche egli, intervenuto nella discussione, si dichiarò d'accordo sulla proporzionale, ma aggiunse che non riteneva potersi, in materia opinabile come quella elettorale, fissare un sistema determinato, vincolando le future generazioni. Egli si riferiva alle future generazioni, il che significa che assegnava quanto meno una lunga efficacia nel tempo alla legge elettorale che la Costituente avrebbe elaborato e non pensava che essa avrebbe avuto vita limitata soltanto alla prima legislatura dopo la Costituzione.

Intervenne ancora — siamo al 15 novembre 1946 — l'onorevole Caristia, nostro collega anche egli. In contrasto con l'onorevole Lucifero dichiarò che nella Costituzione bisognava fare specifico riferimento al sistema

proporzionale, « sistema — egli disse — che è il presupposto di uno Stato democratico ». Da insigne professore universitario di materie giuridiche quale egli è, poneva la questione sul piano dottrinario. Penso che l'onorevole Caristia oggi voterà contro questa legge: egli è uomo di scienza. Allora, quella fu la sua opinione ed essa non può oggi essere mutata, così come penso che avrebbe votato contro questa legge anche l'onorevole Tupini, convinto proporzionalista, se non fosse stato particolarmente handicappato dalla sua qualità di presidente della Commissione in cui questa legge è stata discussa.

A questo punto, nella prima Sottocommissione, l'onorevole Togliatti rilevò che l'argomento non rientrava nella competenza di quella Commissione bensì della seconda. Tutti aderirono a questa che era una precisa proposta sospensiva, tranne l'onorevole Umberto Merlin. Egli non fece questione di competenza, dichiarò però che, convinto come era della necessità che la proporzionale fosse inserita nella Costituzione, se la seconda Sottocommissione avesse escluso questo inserimento, egli stesso avrebbe presentato una proposta, tanto era deciso a sostenere questa sua opinione! Dopo questa dichiarazione si dimenticò evidentemente di presentare la proposta che aveva annunziato; ma ora che gliel'ho ricordata, anche se oggi egli non è presente, certamente non se lo farà ripetere due volte, perchè si può restare sordi alla voce del mondo esterno e da sordi diventare anche muti, come è accaduto a molti colleghi nella discussione di questa legge, ma non si può restare sordi alla voce della propria coscienza che appartiene al mondo interno ed intimo di ciascuno di noi. Accolta la sospensiva sollevata dall'onorevole Togliatti, l'argomento fu discusso nella seconda Sottocommissione, nella quale l'onorevole Mortati, insigne costituzionalista di parte democristiana, insistette lungamente per l'inserimento della proporzionale nella Costituzione. Vi fu un dibattito, furono manifestate molte esitazioni e molte perplessità; perplessità ed esitazioni che furono così riassunte dall'onorevole Einaudi, l'illustre attuale Presidente della Repubblica. L'onorevole Einaudi (è assai importante tener conto di quello che allora egli disse non solo per l'autorità dell'uomo, ma perchè, come accennavo, egli espresse i dubbi e le ragioni di tutti) sintetizzò le ragioni prospettate contro l'inserimento esplicito, esprimendosi in questi termini: « Se nella Costituzione si inserisse il principio della rappresentanza proporzionale, si inserirebbe qualche cosa senza gran significato, perchè l'attuazione di tali princìpi sta tutta nei metodi adottati. Ma una cosa è la proporzionale ad esempio regionale, altra la proporzionale nazionale o provinciale. A seconda che si adotti un sistema od un altro, varia il valore del principio della proporzionale ». L'onorevole Einaudi in definitiva diceva che non si poteva inserire la proporzionale nella Costituzione unicamente perchè l'inserimento non avrebbe avuto un significato imperativo, perchè inserire un principio senza precisarne le modalità di attuazione, non avrebbe potuto assumere un carattere cogente sul piano giuridico. E l'onorevole Tosato, relatore, disse invece che « la materia elettorale dovrebbe essere sempre considerata un elemento essenziale della Costituzione, perchè l'influenza del sistema elettorale sul funzionamento della Costituzione è una influenza diretta ed immediata ».

Quella seduta si concluse con una nuova sospensiva proposta dallo stesso relatore Tosato. Si arrivò così ad una ulteriore seduta della seconda Sottocommissione, in cui cominciò col prendere la parola l'onorevole Calamandrei. L'onorevole Calamandrei si dichiarò contrario all'inclusione, ma precisò che « era necessario comunque decidere egualmente il sistema elettorale da adottarsi prima di elaborare il testo costituzionale, perchè — egli sosteneva — non si può scindere il sistema costituzionale da quello elettorale; e vi sono congegni costituzionali che presuppongono l'uno o l'altro sistema elettorale ». L'onorevole Mortati, coerente con i suoi princìpi e con le sue opinioni scientifiche, insistette perchè il principio fosse inserito e disse: « Il sistema proporzionale è diverso; non può essere messo sullo stesso piano degli altri sistemi elettorali, in quanto rappresenta, più che altro, un modo di organizzazione dello Stato. La proporzionale è un freno allo strapotere della maggioranza, è un freno che influisce anche in senso positivo sulla stabilità governativa ». Guarda caso, l'onorevole professor Mortati allora parlava della

proporzionale come di un sistema che influiva favorevolmente sulla stabilità governativa; oggi si sostiene dal Governo che la proporzionale deve essere bandita, esclusa proprio per garantire la stabilità governativa! E l'onorevole Mortati aggiunse che anche l'elezione del Capo dello Stato, essendo demandata alle due Camere, avrebbe risentito del sistema elettorale.

Anche l'onorevole Cappi, esponente di primo piano della Democrazia cristiana allora, come anche successivamente, si dichiarò favorevole alla proporzionale, ma soltanto perchè rispettoso della opportunità di inserire il principio nella Costituzione. Gli succedette nella discussione l'onorevole Nobile, che insistette sulla necessità di adottare la proporzionale, e si diffuse lungamente ad esporre gli inconvenienti del sistema uninominale, dimostrando così che l'alternativa che si poneva allora al pensiero ed alla mente dei costituenti era proprio sul sistema uninominale, e giammai su un terzo qualsiasi sistema. A questo punto, prendendo la parola, l'onorevole Uberti insistette perchè il principio della proporzionale fosse inserito nella Costituzione, dicendo: « Insisto per il principio di superiore giustizia e per il progresso che rappresenta, come espressione della volontà popolare, il sistema proporzionale ».

Si arrivò così alla seduta conclusiva della 2ª Sottocommissione: la seduta, se non erro, dell'8 novembre 1946, quando l'onorevole Zuccarini, in rappresentanza del gruppo repubblicano, — non so quali siano adesso i suoi rapporti col gruppo repubblicano, ma allora egli parlava non solo per sè ma per il gruppo — si dichiarò anch'egli favorevole al principio della proporzionale, affermando che esso risponde al concetto di Governo che si dovrebbe avere in democrazia, non Governo di maggioranza e Governo contro la minoranza, ma Governo di collaborazione, nel quale tutte le forze cooperino e trovino il loro punto di equilibrio.

Ed è notevole, signori senatori, che le ragioni che questi costituenti adducevano a sostegno delle loro opinioni proporzionaliste erano ragioni non di ordine transeunte, non di ordine contingente, ma ragioni di fondo, attinenti alla stessa concezione che essi avevano della democrazia parlamentare. L'onorevole Cappi allora propose un preciso ordine del giorno perchè su di esso si determinasse la volontà e la decisione della Sottocommissione. Si votò prima una proposta Mortati per l'inserimento del principio nella Costituzione e si passò dopo all'ordine del giorno Cappi, il quale rimandava, come era stato proposto da qualcuno, la precisazione del sistema elettorale alla legge elettorale che la Costituente stessa avrebbe elaborata.

Sull'ordine del giorno Cappi insistette anche l'onorevole Mortati, opponendosi a che esso fosse posto in votazione, perchè giustamente diceva: « se voi sostenete che il principio non rientra nella materia costituzionale, non dobbiamo neanche occuparcene nel senso di votare un ordine del giorno. O è un principio che attiene alla materia costituzionale ed allora deve essere inserito nella Costituzione, oppure riteniamo che non debba far parte della Costituzione ed allora è giusto che non se ne parli affatto ».

Intervenne — e fu intervento conclusivo, decisivo — l'onorevole Piccioni, in appoggio all'ordine del giorno Cappi. Non ritengo — egli disse — che il principio debba essere inserito nella Costituzione, però ritengo egualmene necessario che la Costituente si pronunzi su di esso per stabilire un orientamento ed una indicazione che serviranno di guida alla Commissione che preparerà la legge elettorale.

LUSSU. Onorevole Scelba, questo discorso è la risposta al suo discorso alla Camera. Cerchi di prestare più attenzione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Conosco questi argomenti ormai a memoria. Le risponderò, onorevole Lussu.

MILILLO. Capisco che questa esposizione in termini di cronaca retrospettiva possa riuscire noiosa ai pochi colleghi che ascoltano, ma ritengo che non sia inutile perchè, come accennavo all'inizio, anche se queste cose sono state frammentariamente dette da altri, tuttavia un'esposizione precisa, dettagliata non è stata fatta.

Ed allora, riprendendo, la discussione si restrinse all'ordine del giorno Cappi, e decisamente l'onorevole Piccioni, pure aderendo all'opinione di coloro che volevano escluso il principio dal testo costituzionale, lo appoggiò, ritenendo necessario che esso fosse almeno votato perchè costituisse un orientamento per la

Commissione che avrebbe compilato la legge elettorale. Egli disse: « Il sistema proporzionale, sebbene non inserito, non concretato in una norma esplicita, in tal modo finirà con l'essere incluso di fatto nella Costituzione, anche senza esplicita menzione, ove tutta la struttura dello Stato risulti ispirata a quel principio ».

Si discusse poi se l'ordine del giorno Cappi si sarebbe dovuto riferire solo alla Camera dei deputati o ad entrambe le Camere. Si decise d'accordo di limitarlo solo alla Camera, ma restò fermo il principio enunciato nelle parole dell'onorevole Piccioni che, ove tutta la struttura dello Stato, tutto l'insieme dei congegni costituzionali risultassero ispirati al principio della proporzionale, questo si sarebbe dovuto ritenere di fatto incorporato nella Costituzione. Quando si arrivò alla discussione in sede di Assemblea plenaria, nella seduta citata più volte del 23 settembre 1947, l'onorevole Ruini, Presidente della Commissione dei 75, ricordò specificamente questo ordine del giorno, ordine del giorno « impegnativo », egli disse, che era stato votato dalla seconda Sottocommissione, con quelle parole di commento dell'onorevole Piccioni, che io riferivo, ed aggiungendo altresì che « solo per ragioni tecniche » non era parso opportuno nè ai proporzionalisti, nè agli antiproporzionalisti, inserire nella Costituzione una norma specifica che sancisse il principio della proporzionale.

L'onorevole Uberti, a nome del gruppo democristiano, non soltanto a titolo personale, ribadì la sua fede proporzionalista e fece una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento Giolitti; infatti l'onorevole Giolitti aveva proposto in un primo momento un emendamento, e solo quando si vide che gli umori generali rimanevano fermi sulla inopportunità dell'inserimento diretto nella Costituzione, soltanto allora egli, d'accordo con tutti, trasformò in ordine del giorno quello che era stato un suo specifico emendamento. In quell'occasione l'onorevole Targetti, che pure aveva in precedenza manifestato dei dubbi, ripetè che tutti erano stati d'accordo nell'escludere l'inserimento nella Costituzione, perchè non si era ritenuto che fosse materia della Costituzione.

Che cosa significa tutto questo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Però, per essere preciso, dovrebbe leggere anche il resto del discorso dell'onorevole Targetti, perchè è molto importante. Lei ne cita solo una parte; dovrebbe citare anche quanto disse lo onorevole Targetti in risposta alle parole dell'onorevole Rossi. Abbia la cortesia di informare il Senato leggendo tutto il discorso, se vuole essere completo.

MILILLO. Non l'ho sott'occhio, onorevole Ministro. Credo sia sufficiente aver detto, come ho detto, che l'onorevole Targetti aveva manifestato delle perplessità e dei dubbi anche egli; tuttavia la conclusione di tutto il dibattimento fu questa: si adottò l'ordine del giorno Giolitti nella seconda Sottocommissione in quanto si ritenne inopportuno per ragioni tecniche inserire il principio nella Costituzione, affermando comunque la opportunità che la Costituente se ne occupasse per indicare la strada al futuro legislatore ordinario.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Senatore Milillo, se permette, completerò io il pensiero dell'onorevole Targetti. L'onorevole Targetti, alla proposta dell'onorevole Rossi che non fosse incluso il principio della proporzionale per lasciar libero il Parlamento futuro di stabilire anche un premio di maggioranza, rispose: « Io non mi convincerò mai personalmente della opportunità di un premio di maggioranza, però, perchè non sia tolta al Parlamento futuro la possibilità di esaminare questa eventualità, convengo che sia opportuno di omettere nella Costituzione il principio della proporzionale ».

MILILLO. Ma non per questa sola ragione: questa era una delle ragioni che si adducevano. Certamente l'onorevole Targetti avrà avuto delle ragioni complementari, delle riserve mentali, ma l'essenziale è che c'era stato un accordo di tutti i partiti. (*Commenti*).

LUCIFERO. In materia affine, cioè sulla legge elettorale del Senato, in merito all'ordine del giorno Nitti, c'è una pronunzia di preclusione della Presidenza dell'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Milillo.

MILILLO. È dunque importante stabilire che le esitazioni e le perplessità riguardavano l'opportunità tecnica, perchè si riteneva che,

obbedendo alla tradizione giuridica italiana, la materia elettorale non fosse materia da inserire nella Costituzione. Tuttavia, tale materia era ritenuta ugualmente di interesse costituzionale, come si esprimeva recentemente anche qui il senatore Riccio, a tal punto che la Costituente, pur non inserendo il principio nella Costituzione, ritenne necessario formulare ed accettare un preciso ordine del giorno. Ma è importante un'altra cosa. Io non sostengo in questo momento la tesi che il principio debba considerarsi esplicitamente inserito nella Costituzione: evidentemente non è inserito, da un punto di vista formale e tecnico. Ma resta a vedere se non abbia avuto ragione l'onorevole Piccioni, quando sosteneva che il principio proporzionalista si sarebbe considerato incorporato di fatto nella Costituzione anche senza un'esplicita norma *ad hoc*, se tutto l'insieme della Costituzione fosse risultato ispirato a quel principio.

L'esame da fare è tutto qui; il quesito che dobbiamo porci è tutto qui: possiamo noi affermare che il principio della proporzionale si desuma in modo chiaro, inequivocabile, non solo dallo spirito generale della Costituzione, ma da norme specifiche della Costituzione stessa? È l'esame che modestamente io mi accingo a fare. E mi accingo a farlo in rapporto ad una precisa norma costituzionale: la norma dell'articolo 49, che così si esprime: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in Partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». La mia tesi si enuncia così: in questa norma costituzionale è chiaramente consacrato il principio proporzionalistico.

Debbo chiedere venia agli onorevoli colleghi, se mi rifarò alla evoluzione storico-politica dei nostri istituti democratici dall'unità in poi. Tutti sappiamo che il moderno stato di diritto ha i suoi cardini nei princìpi di libertà e di eguaglianza, che non debbono essere posti astrattamente, ma in rapporto alla evoluzione storica dei singoli paesi e dei singoli ordinamenti che questi paesi si sono dati. Vediamo come questi due princìpi sono stati tradotti storicamente nella nostra Costituzione, la quale contiene numerose norme afferenti ad essi, norme che l'onorevole Zotta, in Commissione, un giorno definì come « clausole di stile » usando, in linguaggio costituzionale, il gergo notarile. È chiaro che l'onorevole Zotta traduceva in termini giuridici quello che politicamente l'onorevole Scelba aveva espresso con la parola: Costituzione trappola.

Il principio di libertà rimonta, come tutte le democrazie moderne, alla Rivoluzione dell'89, che lo affermò definitivamente in rapporto ai diritti individuali, considerati come contrapposti allo Stato, per stabilire l'intangibilità di essi da parte dello Stato in quanto essenziali della personalità umana.

Tutto ciò aveva un particolare significato in quell'epoca perchè si contrapponevano l'*ancien régime* e il nuovo: nel primo i diritti dei cittadini si ponevano solo in relazione all'appartenenza ad uno dei tre stati. Ma il principio di libertà, pur così solennemente affermato nella Dichiarazione dell'89, incontrò difficoltà prima di concretarsi negli ordinamenti dei vari Paesi europei e particolarmente nel nostro. Tali difficoltà si ebbero soprattutto nel campo dei diritti politici e grandi lotte si combatterono nel nostro Paese per realizzare la libertà di organizzazione e di associazione politica. Egualmente il diritto di eguaglianza incontrò difficoltà sul piano politico, laddove la legislazione doveva concretare le forme di partecipazione del cittadino alla vita pubblica. Ma fin dalla rivoluzione francese si limitò il diritto di voto, ispirandosi al criterio censuario e solo con la seconda repubblica del 1849 si realizzò il suffragio universale: la stessa rivoluzione francese era evidentemente fondata su princìpi che non consentivano la piena realizzazione dei diritti proclamati, i quali venivano limitati alla classe politica e sociale che la rivoluzione aveva guidato, alla borghesia. Il principio della sovranità popolare si concretava in una concezione del popolo visto non come un tessuto sociale complesso, ma come un insieme in cui gli interessi della maggioranza erano gli interessi dell'intera comunità, e la sovranità che in quella concezione si attribuiva al popolo si frazionava nelle singole comunità componenti il popolo stesso, negli individui e nei cittadini perchè in sostanza la rivoluzione dell'89 si è espressa in un rapporto fra due termini: lo Stato da una parte, l'individuo dall'altra. Non vi fu riconoscimento alcuno di enti sociali o politici intermedi. I cittadini, ai

quali, secondo quella concezione, veniva concesso il diritto di voto, perchè si trattava di concezioni assai limitate e ristrette, acquistavano questo diritto per la loro preminente o presunta tale posizione sociale, per il loro censo, per la loro capacità intellettuale, ed era questa preminente posizione sociale che, secondo quella concezione, conferiva loro il diritto presunto di rappresentare, per ciò solo, anche gli altri cittadini che non godevano del diritto di voto. E quando la maggioranza di codesti cittadini, a cui il diritto di voto era limitato, eleggeva un suo rappresentante all'Assemblea politica, all'Assemblea parlamentare, questo rappresentante era considerato implicitamente, per una finzione giuridica e politica, come rappresentante non solo di coloro che lo avevano eletto, ma anche della minoranza che non lo aveva eletto. Era una concezione giuridica, questa, che rispondeva esattamente agli interessi di classe della borghesia cui era dovuta la rivoluzione, rispondeva esattamente a quegli interessi perchè quella classe identificava già allora, come ha sempre identificato e identifica ancora oggi, gli interessi della collettività come propri interessi. Essa già allora presumeva di rappresentare, per il solo fatto di essere la classe dominante, le classi che non avevano il potere economico o politico. Questa concezione cominciò a vacillare, a suscitare dei dubbi, delle perplessità, quando si principiò a riconoscere, attraverso la evoluzione storica, la realtà della lotta degli interessi, la realtà dei contrasti degli interessi, dei contrasti della società, che portano necessariamente al raggruppamento dei cittadini in formazioni, in associazioni di difesa e di tutela dei loro interessi, in frazioni della società, e che, lungi dall'essere armonici o da poter essere considerati strettamente assorbiti e convogliati in un'unica concezione di un unico presunto e fittizio interesse generale, in realtà sono in continua, dinamica lotta tra loro.

Il merito storico di questa evoluzione deve essere attribuito alla dottrina marxista, al movimento operaio di tutti i Paesi, al Partito socialista particolarmente in Italia, perchè il movimento operaio nel nostro Paese fu il primo a far prendere conoscenza di questi interessi sezionali della società, fu il primo a riconoscere che lo stesso sviluppo, lo stesso progresso della società è determinato da questi contrasti e dalla lotta di classi che, di conseguenza, si verifica, perchè questa lotta, onorevoli senatori, è veramente, come diceva Filippo Turati, il motore della storia e del progresso umano. E, in modo particolare, in Italia si ebbe l'inserimento di questi nuovi princìpi nella concezione democratica proprio attraverso le grandi lotte che il movimento operaio ha sostenuto tra il 1870 ed il 1912-13: grandi lotte al Nord d'Italia, attraverso i movimenti della classe operaia, con la successione di scioperi, dei famosi scioperi dei braccianti della Valle Padana e di tutte le organizzazioni che facevano capo al Partito socialista. Meno visibile storicamente questa lotta nel Mezzogiorno d'Italia, dove prevalevano movimenti e ribellismi anarcoidi. Lotte, comunque, che mano a mano determinarono un profondo mutamento, una profonda revisione nella concezione della democrazia politica. E, scendendo direttamente all'esame di queste nuove concezioni in formazione, in rapporto al principio di uguaglianza, che è quello che più strettamente ci interessa, in rapporto cioè al principio della parità dei cittadini in relazione ai loro diritti politici, fu il movimento operaio, fu la lotta di classe da essi promossa che cominciò a stabilire dei princìpi nuovi. Non più il popolo sovrano, concepito fittiziamente come una unità organica, ma un complesso tessuto sociale costituito da interessi di categorie in contrasto tra loro. Non più dunque la possibilità di attribuire ad una maggioranza la presunta rappresentanza degli interessi anche della minoranza, ma la minoranza ormai concepita come corrente politica che acquistava una sua autonomia, un suo preciso e diretto rilievo, con una sua precisa e diretta funzione politica.

Si riconosceva cioè che quella minoranza, che fino allora era stata considerata meritevole di tutela soltanto in quanto gli interessi di cui era portatrice si inquadrassero nel quadro generale dei presunti interessi generali rappresentati dalla maggioranza, poteva essere soggetto di interessi distinti e contrastanti che perciò avevano pieno diritto, per sè soli, di cittadinanza nella lotta politica. Sorgeva così il riconoscimento di fatto della funzione dei Partiti e delle associazioni politiche, attraverso le innumerevoli leghe di difesa, le associazio-

ni sindacali, le organizzazioni di ogni sorta che si moltiplicavano nel nostro Paese. Si riconosceva infine che i Partiti avevano una precisa funzione costituzionale come mediatori tra l'individuo e lo Stato: attraverso di essi i singoli cittadini potevano esprimere la loro volontà e sviluppare concretamente una attività politica.

Ma tutto ciò portò veramente ad una revisione profonda di tutti i princìpi che avevano ispirato gli istituti elettorali in Italia, che già avevano cominciato a subire una prima revisione con la legge del 1882, quando si ritenne necessario ampliare le circoscrizioni elettorali e sostituire, al collegio uninominale, lo scrutinio di lista con rappresentanza alle minoranze. E fu la prima volta che le minoranze videro riconosciuto un loro distinto diritto di rappresentanza politica, contemporaneamente all'allargamento del suffragio a tutti i cittadini che avessero istruzione elementare. Pochi anni dopo, la legge del 1882 fu abrogata, e si tornò al collegio uninominale, ma quella legge rimase come testimonianza della esigenza di andare incontro alla realtà politica che si veniva determinando, e di adeguare ad essa gli istituti elettorali e giuridici in genere del Paese. Si arrivò in tal modo al suffragio universale, che rappresenta una tappa decisiva nella evoluzione politica d'Italia, con la necessità di immettere nella vita pubblica quelle grandi masse di operai e contadini che fino allora ne erano rimaste escluse. Ciò equivaleva evidentemente a riconoscere che queste masse avevano dei precisi interessi da far valere nei confronti di quelli delle classi dominanti del tempo. Il suffragio universale rappresenta veramente l'inizio della evoluzione che ha portato all'attuale assetto costituzionale. Ma già fin da quando si discusse al Parlamento sul suffragio universale, si dovette riconoscere che la concessione del suffragio universale, per diventare cosa concreta e realtà efficiente, doveva essere legata alla concessione della proporzionale. In tanto poteva avere valore concreto e non illusorio la concessione del voto a tutti i cittadini, in quanto poi si fosse riconosciuta ad essi la possibilità di far valere i loro interessi, cioè di affermare in concreto la efficacia del voto. Questo era il riconoscimento della funzione dei Partiti attraverso i quali il popolo esprime la propria volontà e difende i propri interessi, facendo essi parte integrante della vita dello Stato.

E quando nel 1919 si giunse finalmente alla adozione della proporzionale, con ciò stesso si riconobbe solennemente, per la prima volta, tale funzione dei Partiti politici, e cioè come enti intermedi e strumenti necessari al singolo cittadino per far valere in concreto il suo diritto di partecipazione alla vita pubblica. E il principio della proporzionale era ormai così radicato nella nostra vita politica che automaticamente, senza voci discordi, tornò in vita, proprio perchè si ebbe il ritorno ai Partiti, anche dopo che il fascismo lo aveva seppellito sotto la mole schiacciante della dittatura, ed aveva seppellito i Partiti, quando cioè il fascismo crollò e quando il Paese riprese il suo cammino verso lo sviluppo della democrazia.

Si riconobbe insomma che la democrazia in Italia era finita quando erano scomparsi i Partiti politici, e che essa in Italia era stata difesa con grande sacrificio di sangue e di martirio, sotto l'oppressione fascista, proprio dai Partiti; si riconobbe che l'opera di ricostruzione democratica della società e dello Stato italiano, dopo il crollo del fascismo, non avrebbe potuto essere che opera dei Partiti. Si saldava così definitivamente il legame indissolubile tra proporzionale e Partiti. Non si concepiva, come non si può concepire, la proporzionale se non in uno Stato organizzato sulla vita e sull'attività dei Partiti, come non si può concepire una attività dei Partiti se non con un sistema elettorale che faccia capo alla proporzionale. E non vi sembri inutile, onorevoli colleghi, che io vi legga alcune parole di uno dei più illustri costituzionalisti moderni: « Poichè la democrazia moderna riposa interamente sui Partiti, si è formata la tendenza a dare ai Partiti una base nella Costituzione, uno statuto giuridico. E se qualche cosa si oppone a ciò è la mal dissimulata tradizionale ostilità ai Partiti del vecchio Stato. Il fatto è che non è possibile la democrazia senza i Partiti, e chi sostiene il contrario lo fa per mascherare l'interesse a conservare in uno Stato senza Partiti e quindi senza lotte politiche la supremazia delle classi dominanti ». Tendenza dunque generale ad inserire negli statuti fondamentali degli Stati moderni il riconoscimento giuridico dei Partiti,

tendenza generale che noi abbiamo riconosciuto e fatta nostra, quando l'esistenza e la funzione dei Partiti sono state sancite nell'articolo 49 della Costituzione. Che cosa dice dunque l'articolo 49 della Costituzione? È questa una innovazione giuridica che credo torni ad onore della democrazia italiana: se non vado errato non vi è esempio di altra Costituzione che contenga il riconoscimento esplicito dei Partiti come la nostra. L'articolo 49 della Costituzione, richiamandosi all'articolo 18, il quale genericamente sancisce il diritto individuale di associazione, questo diritto specifica ed articola, precisando che « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in Partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Determinare una politica nazionale: vi è dunque una funzione politica espressa in questi termini. Quando si parla di partecipazione dei Partiti alla vita nazionale, alla politica nazionale, si distingue forse tra Partiti di maggioranza e Partiti di minoranza? Si parla di Partiti e i Partiti sono posti sullo stesso piano; si riconosce cioè solennemente che l'elaborazione della politica nazionale viene fatta dai Partiti. Questo non può non avere un profondo significato e profonde ripercussioni su tutti i congegni e gli istituti costituzionali e su tutto l'ordinamento giuridico dello Stato, perchè, una volta riconosciuto questo principio, ecco che cambiano i termini stessi della concezione democratica così come era stata fino ad ora accettata; non vi è cioè più una maggioranza che ha il diritto di governare da sola ed una minoranza che ha soltanto il diritto di controllo, il diritto negativo di critica e che deve considerarsi fittiziamente rappresentata dalla maggioranza, ma vi è un concorso di tutti i Partiti, qualunque sia la loro consistenza, la loro forza, nella determinazione della politica nazionale; e questo non solo nell'àmbito delle Assemblee legislative, dove ogni deliberazione risulta evidentemente dall'incontro delle volontà di tutte le frazioni e di tutti i componenti delle Assemblee; ma in tutti i settori ed in tutti i campi della vita pubblica nazionale, perchè, in tutti i campi della vita pubblica è la partecipazione dei Partiti che, attraverso la dinamica delle lotte e dei contrasti, determina l'orientamento generale dello Stato e la formazione della volontà dello Stato.

Ma quando siamo a questo punto le conseguenze sono di una logica elementare: se la nostra Costituzione riconosce l'esistenza e la funzione dei Partiti, se riconosce ad ogni Partito il diritto e, direi, il dovere costituzionale di concorrere alla formazione della volontà dello Stato, è chiaro che in questa enunciazione è già implicito il principio della proporzionale. Evidentemente, poichè essi portano nella lotta politica il peso delle loro forze, non sarebbe concepibile una partecipazione alla vita nazionale senza che questa partecipazione fosse messa in rapporto con la consistenza di ogni Partito. Tutti i Partiti concorrono a determinare la politica dello Stato: dunque, tutti i Partiti vi concorrono secondo la loro efficienza, secondo il seguito che essi hanno nel Paese, secondo gli interessi che essi rappresentano e difendono.

Ed ecco che, volgendo al termine del mio discorso, io credo di aver chiaramente dimostrato come il principio della proporzionale, pur non essendo inserito in una norma esplicita della Costituzione, si debba necessariamente desumere e derivare dalla norma costituzionale dell'articolo 49, con cui si dà rilievo costituzionale alla funzione dei Partiti.

Non è assolutamente possibile ammettere che i Partiti partecipino alla vita del Paese e pretendere che non vi partecipino in misura direttamente proporzionale alle forze che essi rappresentano.

Quando si parla della funzione dei Partiti bisogna aggiungere che nella Costituzione vi sono anche altri istituti da cui si desume che tutto l'ordinamento dello Stato è poggiato sull'attività dei Partiti. Vi è ad esempio l'istituto del *referendum*, l'istituto della petizione: sono questi, istituti costituzionali e giuridici, i quali dimostrano che i Partiti hanno una preminente posizione politica e costituzionale nel nostro Paese, perchè quei diritti che il *referendum* e la petizione riconoscono sono diritti da farsi valere solo attraverso i Partiti. Non sarebbe possibile al singolo cittadino ricorrere all'istituto del *referendum* e neanche efficacemente a quello della petizione, sebbene la petizione possa essere presentata anche da singoli individui. Non è possibile che i cittadini facciano valere questi loro diritti se non raggrup-

pandosi in Partiti, se non giovandosi della funzione e dello strumento costituito dai Partiti.

Ed il rilievo giuridico che i Partiti hanno nel nostro ordinamento è confermato altresì da questa stessa legge che fa più volte riferimento ad essi, che consente il collegamento di liste tra Partiti e gruppi politici e che ai dirigenti di questi Partiti affida e demanda la presentazione delle dichiarazioni di collegamento. I Partiti, insomma, sono oggi elementi essenziali dello Stato democratico italiano, elementi senza i quali non si concepisce l'intera struttura costituzionale della Repubblica.

I sistemi proporzionali sono evidentemente una conseguenza diretta del riconoscimento dei Partiti, perchè essi sono sistemi, come è stato detto da un insigne cultore di diritto costituzionale, di equivalenza dei suffragi. Se i Partiti devono essere posti su di un piano di parità questa parità si deve, con altrettanta evidenza, esprimere attraverso l'equivalenza dei suffragi, attraverso cioè l'eguaglianza del voto. E quando noi abbiamo fatto più volte riferimento all'eguaglianza del voto, abbiamo voluto intendere appunto questo: il voto non può considerarsi eguale solo in rapporto al diritto astratto, formale, potenziale che ciascun cittadino ha di partecipare alle elezioni e di vedere prevalere il Partito al quale egli ha dato il suo suffragio, ma deve essere invece inteso soprattutto nel senso della parità tra i cittadini che diano il loro suffragio all'uno o all'altro Partito.

Il cittadino deve sapere, in partenza, che egli dà il suo voto ad un Partito che in quel momento storico non può aspirare alla maggioranza, al successo elettorale, che in quel determinato momento storico è destinato a restare minoranza. Tuttavia quel cittadino ha il diritto di sapere che il suo voto sarà posto su un piano di parità assoluta col voto dell'elettore che voterà per il Partito di maggioranza. La parità dei Partiti non può intendersi dunque se non come equivalenza ed uguaglianza del suffragio, uguaglianza del voto.

La nostra Costituzione rappresenta lo sbocco finale di un lungo processo storico, di una lunga evoluzione storico-politica che conduce al riconoscimento ufficiale della funzione dei Partiti, nel concorso per la determinazione della volontà dello Stato. Da questo riconoscimento che pervade gli altri istituti costituzionali e che si ritrova in tutta la nostra legislazione deriva in modo preciso ed inequivocabile l'inserimento implicito, ma non per questo meno valido ed impegnativo, del principio proporzionalistico.

Ecco perchè aveva ragione l'onorevole Piccioni quando diceva che, nonostante il mancato inserimento specifico nella Costituzione del principio proporzionalistico, questo principio doveva, nel futuro, intendersi di fatto incorporato in tutto il nostro sistema costituzionale.

Pertanto, onorevoli senatori, se voi approverete questa legge violerete una precisa norma costituzionale, l'articolo 49 che è uno dei pilastri fondamentali di tutto il nostro ordinamento. Noi abbiamo sollevato queste eccezioni di incostituzionalità, convinti come siamo che questa legge ferisce profondamente, colpisce a morte, con l'articolo 49, tutta la Costituzione, tutta la struttura dello Stato repubblicano democratico. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spezzano, il quale insieme ai senatori Alberganti, Grisolia, Bitossi, Rolfi, Tamburrano, Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Allegato, Pastore, Berlinguer e Salvagiani, ha proposto una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782, violando i princìpi della rappresentanza politica proporzionale, contrasta con le norme della Costituzione che prevedono maggioranze qualificate per determinate votazioni, e precisamente con gli articoli 62, secondo comma; 64, primo e terzo comma; 72, terzo comma; 73, secondo comma; 83, terzo comma; 90, secondo comma; 94, quinto comma e 138, delibera che non si debba discuterlo e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di parlare.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, ritengo che ella avrà già notato come durante tutta la seduta il relatore abbia brillato per la sua assenza continuando così un'abitudine che non spetta a me definire se buona o cattiva, se espressione di cattiva educazione o di vacua superbia. Sta di fatto, onorevole Presidente, che noi discutiamo eccezioni pregiudiziali che

mirano a dimostrare come questa legge ferisce e lede la nostra Costituzione. Sta di fatto che dobbiamo parlare a vuoto, dobbiamo cioè parlare in una condizione quasi di inferiorità. Non siamo degnati nemmeno della presenza del relatore...

BOGGIANO PICO. Ha dovuto assentarsi per necessità per due ore, dopo le quali sarà qui di nuovo.

SPEZZANO. ...il quale, se volessi fare il cattivo, potrei dire che, ormai, accaparratosi l'onore di essere relatore, lascia passare in secondo ordine tutto il resto.

Comunque, onorevole Presidente, è bene che resti questa mia protesta, necessaria, non tanto per me, quanto per la dignità del Senato, per il prestigio del Senato, per l'onore del Senato. È necessaria anche — se me lo consentono i colleghi — come un richiamo esplicito al senso del dovere, e vorrei dire pure che la via del delitto, anche se è scivolosa e lubrica, non è poi facile, ma difficile.

Quando si è imboccata una certa via, come quella sulla quale si è incamminato con entusiasmo e con slancio garibaldino il relatore Sanna Randaccio, è bene che il relatore stia a sentire, perchè è nostro diritto sapere quale è il pensiero del relatore sui fatti, sugli elementi, sulle questioni che noi presentiamo.

BOGGIANO PICO. Stia tranquillo che le sue osservazioni saranno raccolte e riferite al relatore.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Più che un garibaldino, l'onorevole Sanna Randaccio è un granatiere!

SPEZZANO. Ella, onorevole Scelba, mi ha rammentato uno spunto che io già avevo in mente: l'onorevole Sanna Randaccio, più che di un garibaldino o di un granatiere, ha molto del corazziere, e lo immagino anche come palafraniere che monti la guardia al ministro Pacciardi, a cavallo di un meraviglioso cavallo bianco: il corazziere Sanna Randaccio, mi creda, ci starebbe davvero bene! (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, la invito a restare nel tema.

SPEZZANO. Signor Presidente, mi sono permesso dire questo anche per alleggerire il tono pesante di questa discussione.

La pregiudiziale che io mi accingo a svolgere è chiara e precisa, come sono state chiare e precise quelle svolte dagli altri colleghi; essa tende soprattutto a far rispettare la Costituzione. Ed io intendo presentarla in un modo molto rigido, ed intendo svolgerla con lo stesso rigore, per trarne delle conseguenze precise, che a me paiono esatte, e delle inesattezze delle quali non ho nulla in contrario a convincermi, qualora il relatore o altri colleghi dimostrassero che io sbagli. Ma mi consenta, onorevole Presidente, una prima considerazione: una considerazione che vorrei dire preliminare, e che servirà non solo a caratterizzare la eccezionalità di questa discussione, ma soprattutto a dimostrare la particolarità della situazione nella quale si trova chi, come me, deve affrontare la discussione in questa materia.

La mia considerazione potrà non fare piacere, ma certo è opportuna, vorrei dire necessaria, per meglio chiarire la stranezza della cosa che non può e non deve essere taciuta. In breve, ecco la considerazione: il giudice naturale di questa mia eccezione pregiudiziale è la Corte costituzionale; dico è, ma purtroppo debbo dire « dovrebbe essere ». Giudice naturale, dicevo, sia perchè è il giudice previsto dalla nostra Costituzione, sia perchè è il solo organo che potrebbe avere le qualità per essere giudice, e cioè la obiettività, la serenità, l'indipendenza, il disinteresse, elementi senza i quali il giudice non è giudice. L'assurdo di questa situazione invece è che noi siamo privati del giudice naturale. Per di più, siamo privati di un qualsiasi giudice. E, cosa strana — stranezza che si aggiunge a stranezza, assurdo che si aggiunge ad assurdo — coloro i quali ci privano di questo nostro diritto sancito dalla Costituzione, cioè il giudice naturale, la Corte costituzionale essi stessi si sostituiscono a quel giudice, essi che sono parti, e come parti, evidentemente, sono interessate, e mancano quindi di quegli elementi, di quelle condizioni indispensabili per un giudizio sereno: serenità, obiettività, disinteresse, indipendenza. Non importa, esulando dalla nostra discussione, andare alla ricerca della ragione per cui mancano questi elementi: mancano per ragioni di Partito, per motivi ideologici, perchè vi è un interesse in contrasto? Non ci interessa sul momento stabilire con precisione le cause. A noi basta notare il fatto e, da questo, ricavare le conseguenze.

Pur sapendo tutto ciò, mi sono imposto di parlare obiettivamente: ed ho fatto uno sforzo su me stesso per dimenticare la realtà obiettiva, dimenticare cioè che parlo a delle parti mascheratesi da giudici. È uno sforzo che ho imposto a me stesso, e vorrei che questo sforzo avesse una qualche conseguenza. Discuterò pertanto, come se fossi davvero dinanzi a dei giudici; e, per il rispetto che ho di voi, ricordo anche quanto il relatore, Sanna Randaccio (quando era ancora semplicemente prerelatore) ebbe a dire in sede di Commissione: « Convinceteci » ed aggiunse che non avevate un partito preso.

Ricordandomi tutto questo, discuterò come se foste dei giudici, con l'augurio che non vogliate essere sordi e che abbiate per lo meno quel minimo di considerazione che non vi porti a seguire l'esempio di quel tal giudice che si otturava le orecchie per non sentire.

Lasciate che mi illuda e che io possa pensare che voi siate disposti ad abbandonare quello che il ministro Scelba ha chiamato la necessità politica, e quello che voi ci fate intendere di accettare per disciplina di Partito, o per motivi ideologici o di interesse contingente.

Lasciate che io mi illuda che l'onorevole relatore, quando ha parlato di « convenienza politica » nella sua relazione, ne abbia parlato come se già fossero state risolte tutte le questioni pregiudiziali ed abbia invocato la convenienza politica ritenendo che la legge rientrasse nelle maglie della nostra Costituzione.

Giudici dunque senza aggettivi, perchè ritengo che gli aggettivi potrebbero danneggiare il sostantivo.

Ho voluto precisare tutto questo, anche perchè ho creduto necessario richiamare ancora una volta la vostra attenzione sul grave arbitrio durato 5 anni ai danni del popolo italiano: quello che ha privato i cittadini di un diritto espressamente sancito nella nostra Costituzione, la attuazione della Corte costituzionale.

Mi si potrebbe obiettare che questa accusa avrebbe potuto valere fino a 10 o 15 giorni fa e che oggi non vale più perchè ormai il Parlamento ha approvato la Corte costituzionale. Sarebbe facile obiettare, a mia volta, che ancora siamo allo stato di una legge non realizzata, mancando l'organismo vero e proprio che deve costituire la Corte costituzionale.

La mia eccezione pregiudiziale si fonda sugli articoli 62, 64, 72, 73, 83, 90, 94, 138 della nostra Costituzione. Non leggerò questi articoli perchè debbo ritenere che tutti i colleghi li abbiano presenti: se del caso per meglio precisare i termini della quistione leggerò la parte delle norme che maggiormente attiene al mio esame.

La prima conclusione che si ricava dal combinato disposto di questi articoli è che, attraverso le norme suddette, si vogliano innanzi tutto evitare delle sorprese. E proprio per questo, l'articolo 62 ha richiesto un terzo dei componenti delle Assemblee parlamentari per la convocazione straordinaria delle Assemblee stesse.

La seconda conclusione è che, attraverso queste norme, si vogliano tutelare le minoranze; e infatti, attraverso l'articolo 64 si stabilisce che il Regolamento può essere modificato solo a maggioranza assoluta, mentre per l'articolo 83 è richiesta la maggioranza dei due terzi per l'elezione del Presidente della Repubblica; per l'articolo 90 è richiesta la maggioranza assoluta per mettere sotto accusa il Capo dello Stato; per l'articolo 94 è richiesto un decimo dei componenti delle Assemblee per la presentazione di mozioni di sfiducia.

Terza conseguenza che si ricava dal combinato disposto delle norme suddette è che si vuole che vi sia una coincidenza precisa fra la volontà dell'Assemblea parlamentare e quella del corpo elettorale così come risulta precisamente dalle norme degli articoli 72, 82 e 138. Princìpi essenziali, dunque, che attengono alla tutela delle minoranze e che postulano la coincidenza tra la volontà del Paese e quella delle Assemblee. Ebbene, nella relazione al disegno di legge, presentata dall'onorevole Ministro dell'interno, nemmeno un accenno, il più vago e impreciso al riguardo. Invece di tutte queste norme della Costituzione ed al loro posto appare una grande novità: la « stabilità del Governo ». Si afferma in tal modo che il fondamento del regime democratico sarebbe il diritto della maggioranza, che il premio rafforzerebbe questo diritto il quale, secondo la relazione del Ministro proponente, sarebbe substrato del nostro ordinamento demo-

cratico. Quello che è stato esposto dal Ministro è un concetto arbitrario prima ancora di essere un concetto errato. La concezione dell'onnipotenza della maggioranza è ormai superata da tempo, così come non è più concepibile che la maggioranza abbia tutti i diritti e che la minoranza ne abbia uno solo: quello di ubbidire e di subire. La verità alla stregua della nostra Costituzione — e, vorrei aggiungere, la verità alla stregua di tutte le moderne Costituzioni — è un'altra ed è precisamente che la maggioranza deve tenere conto degli orientamenti dell'opposizione, degli interessi di tutta la Nazione. Le elezioni, onorevoli colleghi, servono proprio a questo, servono cioè ad accertare le diverse correnti del Paese, a stabilire il loro peso specifico e reale, proprio perchè le minoranze hanno dei diritti che non possono essere negati se non uccidendo la democrazia, se non violando alcune precise norme della nostra Costituzione.

Quali argomenti di diritto sono stati portati contro questa nostra argomentazione? Nessuno, onorevoli colleghi, a voler dare una risposta precisa oltre che onesta. L'onorevole Scelba, infatti, nella sua paginetta di relazione ha invocato uno stato di necessità, e abilmente, prudentemente anzi, il ministro Scelba non ha specificato di quale necessità si tratti, da quali elementi è stata determinata, quando è sorta, su quali fatti si fonda. Tace completamente su questo, ma tutto vorrebbe lasciar supporre che si tratti di una necessità oggettiva. È logica dunque la nostra domanda: di che necessità si tratta? È proprio una necessità oggettiva o non è piuttosto una necessità soggettiva, cioè della Democrazia cristiana, del Partito attualmente al potere?

L'onorevole Sanna Randaccio ha voluto essere un po' meno brutale dell'onorevole Ministro ed ha usato un'espressione diversa, più attenuata, dalle tinte più smorte. Ma la realtà resta sempre quella. L'onorevole Sanna Randaccio nella sua relazione si è limitato a sostituire la parola « necessità » con le altre « convenienza politica », ma siamo sempre lì. Non sono argomenti giuridici questi, sono argomenti politici, mentre noi invece abbiamo impostato ed esaminiamo la questione alla stregua dei princìpi sanciti dalla nostra Costituzione. Ma lo stesso relatore ha seguìto le orme del Ministro perchè, pur parlando di « convenienza politica », non ha avuto il coraggio — e sì che di coraggio ne ha dimostrato tanto in questa discussione — di affermare che la convenienza politica riguardava la Nazione, l'Italia, il popolo italiano. Ha detto « convenienza politica » e basta, senza alcuna specificazione. Ebbene, suppliamo noi alla manchevolezza del relatore, cerchiamo di completare noi il suo pensiero dove, per forza di cose, ha dovuto essere reticente, e diciamo apertamente che questa convenienza politica è la convenienza della Democrazia cristiana. Volendo essere generosi verso chi ha scritto la frase potremmo dire che la convenienza potrebbe essere anche forse nell'interesse dei liberali, pure se, certamente, non è nell'interesse del liberalismo. Alla stregua di questa necessità, alla stregua di questa convenienza politica è venuta fuori una legge su misura, una legge che, come risulta dalle stesse dichiarazioni di « convenienza politica » e di « stato di necessità », è stata determinata da motivi contingenti. Tutto questo deve servire a dare un orientamento generale nella valutazione della legge, nei riguardi della nostra Costituzione.

Ciò premesso, io ritengo che sia necessario richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 62, il cui tenore è precisamente questo: « Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti ». Se andiamo a vedere la genesi di questo articolo, noi troviamo che in un primo tempo era stato richiesto un decimo dei componenti perchè si potesse riunire la Camera in assemblea straordinaria, ma si disse che un decimo era troppo poco, specificando che era troppo poco perchè un decimo della Camera rappresentava, vigendo il sistema proporzionale, un decimo del Paese. Si passò poi a un terzo, il massimo sancito nelle Costituzioni moderne. Si volle insomma rendere questo diritto più difficile, perchè si pretese che un terzo della Camera fosse un terzo del Paese, così come dovrebbe essere se si rispettassero i princìpi sanciti nella nostra Costituzione. Quando si discusse l'articolo 62 non si parlò mai in rapporto ai seggi del Parla-

mento, ma sempre della forza e importanza che le varie correnti politiche avevano nel Paese. Se aboliamo la proporzionale, e accettiamo il premio, è evidente che un terzo del Paese non sarà più rappresentato da un terzo dell'Assemblea, e, di conseguenza, la minoranza sarà privata di un diritto chiaramente sancito dalla Costituzione.

Voi potrete obiettare: è possibile tutto questo? Ricorderò che l'onorevole Magrì (che ci parlò di cose « boccaccevoli », diceva lui), ed altri colleghi, assunsero l'aria dei trionfatori e vincitori dicendo: ma come mai un terzo di elettori può diventare la maggioranza della Camera? Onorevoli colleghi, tutti i nodi vengono al pettine e vedremo subito questo, con l'augurio che quei colleghi che avevano assunto l'aria dei vincitori dopo di aver toccato con mano la verità, riconoscano di aver sbagliato anche senza presentarsi col capo sparso di cenere, per quanto questo potrebbe rientrare nella loro vita di cattolici praticanti. Ed eccovi la prova irrefutabile: Sappiamo tutti che il 50 per cento più uno dei voti dà diritto a circa il 65 per cento dei seggi: quindi il 33 per cento dei voti non dà diritto al 33 per cento dei seggi, quindi l'articolo 62 è violato. Ed allora un terzo degli elettori non può esercitare un diritto esplicitamente sancito dalla Costituzione. A questo riguardo scrissero delle belle pagine i colleghi Jannaccone e Boeri. Non spetta a me di ripeterle, nè intendo rileggerle, anche perchè ritengo che, se molti colleghi non hanno letto le relazioni di maggioranza e di minoranza avranno letto questi scritti dei senatori Jannaccone e Boeri, non fosse altro che per curiosità (dato che l'onorevole Jannaccone è un autorevole rappresentante liberale e l'onorevole Boeri è un repubblicano dello « storico Partito » dell'onorevole Macrelli) o per la speranza di trovare in quelle pagine gli elementi per una lite in famiglia.

Il collega Boeri sosteneva per l'appunto questo principio.

Ho voluto richiamare la vostra attenzione sull'articolo 62, ma, *mutatis mutandis*, lo stesso ragionamento vale per le altre norme che ho citato. Voglio fermarmi ora sull'articolo 72, perchè le sue conseguenze sono varie ed hanno una straordinaria importanza non solo nella vita del Parlamento inteso come Assemblea, ma nella vita delle molteplici e varie Commissioni parlamentari. L'articolo 72, lo leggo a me stesso, è di questo tenore: « Ogni disegno di legge, presentato a una Camera è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato dalla Commissione, e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza ». Il terzo comma, che è quello che ci interessa, dice: « Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari ». Orbene, accanto a queste Commissioni chiamate ad esaminare i disegni di legge ne abbiamo altre con funzioni non prettamente legislative, ma di controllo, Commissioni che io ritengo non meno importanti, specie in un momento come questo in cui il controllo è esercitato nel modo che ognuno di noi sa. La Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, la Commissione di vigilanza dell'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, la Commissione di vigilanza al Debito pubblico, tutte le Commissioni consultive per la riforma fondiaria. Credete davvero, onorevoli colleghi, che io sia stato eletto come rappresentante del Senato nella Commissione di controllo per l'Opera Sila perchè questo faceva piacere al Governo o faceva piacere al Ministro dell'agricoltura o alla maggioranza democristiana? Assolutamente no; sono stato eletto con i voti della minoranza. Intanto sono stato eletto in quanto la minoranza rappresentava nel Parlamento quello che rappresentava nel Paese, intanto sono stato eletto in quanto i voti della minoranza erano quelli che erano. Se vedessi qui il collega Salomone, che è stato Presidente della Commissione di controllo dell'Opera valorizzazione Sila, io lo potrei chiamare in campo e domandargli quale è stato il lavoro, quale è stata la partecipazione e la collaborazione che in questa Commissione hanno portato i membri della minoranza e precisamente chi ha l'onore di parlarvi e l'onorevole Giacomo Mancini. Ricordo che abbiamo esaminato oltre 360 pratiche di esproprio, abbiamo cioè esaminato

e giudicato 360 ricorsi dai proprietari espropriati. Ognuno di noi ha fatto sentire la propria voce, ognuno di noi ha portato il contributo delle proprie conoscenze e della propria preparazione, ognuno di noi ha portato in quella discussione il bagaglio delle proprie ideologie. Dal contrasto ne è venuto fuori il giudizio. Sta di fatto comunque che solo poche migliaia di ettari di terra di quelle proposte per l'esproprio sono state esonerate.

Onorevoli colleghi, credete davvero che questo si sarebbe verificato se in quella Commissione non vi fossero stati i rappresentanti dell'opposizione, cioè i più diretti rappresentanti dei contadini, delle classi lavoratrici interessate? (*Approvazioni dalla sinistra*). Allorchè si discuteva dei ricorsi di Barraco e di Berlingieri interessava poco se fosse intervenuto o no il collega Mancini, se fosse intervenuto o no il senatore Spezzano: erano dei ricorsi sui quali non vi erano contrasti. Ma quando arrivavano i ricorsi di altri agrari, di quelli cari a voi (*rivolto al centro*), quelli cari al Governo e alla Democrazia cristiana, quelli per i quali c'era l'appunto del parlamentare o del Ministro o la segnalazione del Segretario regionale, la cosa era diversa. Oh, onorevoli colleghi, come lottò e si battè la minoranza per far sentire il proprio peso! Vedo con piacere entrare in quest'Aula il Presidente della nostra Commissione di agricoltura, onorevole Salomone, e mi si consenta per la stima che ho di lui di chiamarlo testimone di quel che dico. Vorrei che l'onorevole Salomone mi smentisse se dico cose inesatte: se non ci fosse stata la minoranza a portare elementi di fatto precisi, a chiedere per giunta accessi e sopralluoghi della Commissione per accertare come stavano i fatti, a richiedere che fossero venuti qui a Roma i rappresentanti dell'Ente Sila a dimostrare e a sostenere di fronte a noi quello che *velatis verbis*, tra rigo e rigo, avevano sostenuto per far annullare quello stesso piano di esproprio che in un primo momento avevano presentato, mi dica l'onorevole Salomone se non ci fossimo stati noi dell'opposizione che, per essere i più diretti e più vivi rappresentanti delle classi contadine abbiamo puntato i piedi, mi dica se il lavoro sarebbe andato come è andato. Mi dica l'onorevole Salomone e mi smentisca se dico cose inesatte: se non ci fossero stati i rappresentanti della minoranza, si sarebbe fatto l'esproprio a danno del commendator Massara, che aveva dato o si diceva doveva dare diecine di milioni al Partito di maggioranza? L'esproprio si è fatto esclusivamente perchè noi conoscevamo la situazione, perchè noi minoranza rappresentavamo i contadini, ed abbiamo tagliato la via alle varie scappatoie dei funzionari dell'Opera Sila che in un primo tempo per dare la polvere agli occhi avevano presentato il piano di esproprio e poi volevano farlo annullare?

Su per giù qualcosa di simile è avvenuto per la famosa tenuta della Ferdinandea, che solo per la nostra opposizione, eravamo in due contro tre, è stata espropriata sia pure per qualche centinaio di ettari.

Ebbene, ho voluto fermare la mia attenzione su questa Commissione, ma il ragionamento che vi ho fatto per la Commissione di controllo per l'Opera Sila vale per tutte le altre Commissioni di controllo: per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, per la sezione speciale per la riforma fondiaria Puglia e Lucania. Chi di noi, chi dei colleghi che si interessano di agricoltura non sa per esempio che si è lottato per circa quattro mesi, per esonerare dall'esproprio una tenuta di circa mille ettari? Si disse che questa terra era stata ceduta dal cardinale Ascalesi di Napoli in enfiteusi, che l'enfiteusi senza autorizzazione pertanto non era valida e quindi la terra doveva ritenersi appartenente ancora alla mensa vescovile di Napoli. Ebbene, è merito dei rappresentanti dell'opposizione, dell'onorevole Milillo e dell'onorevole Assennato, se si è riusciti a fare includere nell'esproprio questa tenuta di mille ettari di terra, per la quale erano stati mobilitati tutti i grossi calibri, tutti gli alti papaveri della Democrazia cristiana. E questo è stato possibile in quanto nella Commissione, rispettando la proporzione, vi erano i rappresentanti della minoranza. Domani, con un Parlamento eletto con questa vostra legge, con un Parlamento nel quale godrete di questo « modesto » premio di maggioranza di 170 deputati che l'onorevole Scelba, pur con fine umorismo, ha definito un limitato correttivo ...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi sono ispirato a dei classici.

SPEZZANO. Acerbo forse?...

Comprendo che l'onorevole Scelba per lo stesso fatto che appartiene alla Democrazia cristiana sia costretto a veder tutte le cose in grande, e in modo mastodontico, ma, onorevole Scelba, mi consenta di chiederle: se questo che lei fa è un correttivo e per giunta un limitato correttivo, che cosa è per lei una modifica seria, sostanziale, che cos'è un correttivo grave e profondo?

Limitato correttivo, 170 deputati! Irrisorio, quasi irrilevante, ma mi dica onorevole Scelba, come intende i numeri?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non capisco, senatore Spezzano, perchè insista sui 170. Sono meno di 100.

SPEZZANO. Onorevole Ministro, mi costringe ad anticipare qualche cosa di quello che dovrò dire nella discussione generale. Voglio darle una specie di antipasto, o se più le piace, una specie di aperitivo, per quanto, dato l'appetito che ha dimostrato in materia elettorale, ritengo che di aperitivi non ne abbia assolutamente bisogno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Eravamo di buon appetito tutti e due.

SPEZZANO. Lo riconosco senz'altro. E poichè la polemica politica non ci fa uscire da quelli che sono i limiti della più stretta correttezza preciso che parlando di appetito ho precisato « in materia elettorale »; non vorrei che si interpretasse malamente quel che ho detto!

Onorevole Scelba, poichè lei insiste nel dire che il premio si riduce ad un centinaio di seggi, evidentemente ella pensa che noi siamo così ingenui da ritenere che il calcolo che deve farsi sia quello che ella o chi per lei ha fatto nella relazione; quel calcolo, cioè, secondo il quale la Democrazia cristiana ed i Partiti satelliti o — per essere più precisi e non parlare di satelliti, nè di minori, nè di minorati la coalizione governativa — otterrebbe 13.400.000 voti, mentre l'opposizione otterrebbe solo 9.600.000 voti, cioè la Democrazia cristiana ed i Partiti alleati prenderebbero il 60 per cento dei voti, mentre gli altri semplicemente il 40 per cento.

Onorevole Scelba, ella come Ministro dell'interno, con la « Celere » può far tante cose, può far manganellare, può far spaccare la testa ai cittadini italiani, può farli imprigionare, ma non può assolutamente — e se si illude di farlo si disilluda subito — sia pure dopo aver fatto spaccare la testa, far credere quanto lei ha scritto. Noi abbiamo un cervello e intendiamo servircene. L'ipotesi che la legge fa non è l'ipotesi del 60 per cento dei voti alla coalizione governativa, ma è quella del 50 per cento più un voto. E su questo ritornerò al momento opportuno; le anticipo però, qualche cosa al riguardo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Col 50 per cento, spettano 295 posti, quindi la differenza starebbe teoricamente tra...

SPEZZANO... 85 a prendere e 85 a dare, fanno 170, onorevole Scelba. (*Interruzione dalla destra*).

Ricordo che ella, prima di salire al posto di Ministro dell'interno, è stato avvocato ed avvocato praticante. Onorevole Scelba, come avvocato, ella, più di una volta, sarà stato costretto a difendere dei clienti imputati di delitti contro il patrimonio. Non specifico quali, dalla truffa al furto, dal furto all'appropriazione indebita. Ella quando ha fatto quel calcolo nella relazione e quando adesso cercava di giustificarsi dicendo che si tratta di 85 e non di 170, era vittima del suo subcosciente; ella già pensa a precostituirsi un'attenuante: quella dell'articolo 62, il beneficio del valore lieve; non ci speri, semmai avrà l'aggravante: quella del danno di particolare gravità, perchè con questa legge si ruba il potere politico al popolo italiano, che è qualcosa di più di qualche migliaio di lire!

Ed allora, chiusa la parentesi nella quale sono stato portato mio malgrado, continuiamo ad esaminare le norme di legge, e come vanno inquadrate. Una delle norme fondamentali della nostra Costituzione, certo la più rilevante di quelle che finora ho ricordato, è precisamente l'articolo 138, sotto il titolo « Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali »: « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

« Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro

pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

« Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ».

L'importanza di questo articolo è davvero particolare perchè riflette la riforma della nostra Costituzione. Si sancisce cioè con questo articolo che le leggi speciali debbono essere approvate due volte, e sono sottoponibili a *referendum*. Non si fa ricorso al *referendum* se le due Assemblee hanno approvato la riforma con i due terzi dei voti. Perchè questa eccezione? Perchè col *referendum* si è voluta avere la certezza della consonanza fra la volontà dell'Assemblea e quella del corpo elettorale. Per questo si richiede il *referendum*. E proprio perchè questo è il motivo che ha determinato il *referendum*, lo stesso *referendum* si è escluso quando in Assemblea si siano avuti i due terzi: si è ritenuto cioè che, di fronte ad una maggioranza così rilevante, la coincidenza fra volontà del corpo elettorale e volontà del Parlamento ci fosse in modo sicuro e preciso. Si pensa cioè che non è possibile che sia avvenuto uno spostamento così forte, da far ritenere che il 66 per cento del Parlamento rappresenti meno del 50 per cento del Paese!!

Se invece la modifica alla legge costituzionale è approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi, l'appello al popolo è proponibile perchè tale spostamento si presume che abbia potuto verificarsi; si vuole cioè una conferma di quella che è la presunzione. Mentre la coincidenza invece è presunta e non ha bisogno di conferma quando si raggiungono i due terzi.

Ebbene, onorevoli colleghi, si può credere che tanto avesse voluto e disposto la Costituzione, tanto avessero voluto i deputati della Costituente, se si fosse pensato — e questo è il punto fondamentale e più vivo della mia pregiudiziale — che il 66 per cento del Parlamento poteva essere invece nella realtà il 50 per cento più uno della popolazione?

Ma si può obiettare: il 50 per cento più uno dà diritto a 380 seggi, i quali non sono la maggioranza dei due terzi. Di questo ci occuperemo tra poco dettagliatamente. Mi preme intanto però mettere in luce come, se anche il 50 per cento più uno non è sufficiente a dare il 66,66 per cento dei seggi, è innegabile che basterà il 54 per cento degli elettori per dare diritto al 66,66 per cento dei seggi, cioè ai due terzi dell'Assemblea, a quella maggioranza qualificata che è sufficiente per modificare la nostra Costituzione. Sarebbe stato dunque questo il disposto dell'articolo 138, se si fosse pensato che si poteva in questo modo alterare la volontà del Paese? Ma voi ci avete obiettato e continuate ad obiettare che noi facciamo il processo alle vostre intenzioni. Ebbene, io ho promesso di discutere la questione semplicemente sotto l'aspetto giuridico, quindi, per il momento, non farò nessun processo alle vostre intenzioni: trascuro tutto questo, ma anche senza fare il processo alle intenzioni, il fatto resta perchè, distruggendo il rapporto fra elettori e seggi, voi cancellate l'articolo 138: una semplice maggioranza diventa maggioranza qualificata, il 51 per cento diventa il 66,66 per cento. Dunque, il *referendum* di fatto viene abolito e cancellato dalla nostra Costituzione.

Voi, tutto questo, lo sapete — e potrei aggiungere che lo sapete meglio di me. E così si spiegano le perplessità, i dubbi e le incertezze che si sono presentati durante quel periodo che voi chiamate di trattative, ma che il popolo ha, più efficacemente, definito il mercato delle coscienze e dei seggi. Si è cercato di placare i dubbi di coloro che, sia pure timidamente, ancora amano la Costituzione, e si è ridotto l'originario numero dei seggi che doveva spettare alla coalizione governativa da 390 a 385 in un primo tempo, e da 385 a 380, successivamente. E così avete finto di rinunziare alla maggioranza dei due terzi, i 390 li avete ridotti a 380, dando così modo all'onorevole Italia, che si è dimostrato di facile contentatura e di bocca dolce, di poter dire qui che in definitiva non si deve temere per la Costituzione perchè non si avranno i due terzi dei seggi dalla stessa richiesti.

Avete finto, nello stesso tempo, di lasciare alla minoranza più di un terzo, cioè quanto ba-

sta per non assicurare la maggioranza di due terzi a voi. Ma, parliamoci apertamente, tutto questo è solo una finzione; voi sapete che un piccolo numero di voti, in campo parlamentare può sempre spostarsi, sapete che tutto questo non è solo una possibilità ma è la stessa essenza e il primo fondamento della democrazia. Questo è normale, in democrazia, ed è quello che costituisce il gioco democratico.

Ma quella che in genere è una possibilità, qui, nel caso che ci interessa, è una certezza. E badate che io potrei motivare politicamente e ricordare quello che ha detto il Segretario del Partito della democrazia cristiana, onorevole Gonella e ricordare le trattative che ora andate facendo, potremmo dire, in sede di « mercati rionali ». Tutto questo non voglio dire. Sta di fatto che vi è una condizione obiettiva che rende certezza quello che, in altri casi, è solo possibilità, ed è la condizione obiettiva per cui la minoranza non è formata da un solo partito o da una sola corrente, ma nella minoranza vi sono due correnti, una di destra e una di sinistra, e la stessa corrente di destra, a sua volta, si divide in altre due correnti, così come si divide in altre due correnti la opposizione di sinistra. E allora, del piccolo margine di seggi che avete lasciato alla minoranza per far credere che essa ha più di un terzo, cioè più di quel minimo che è richiesto per poter difendere efficacemente e realmente la Costituzione, cosa rimane? Lo spostamento lo otterrete facilmente.

Forse che davvero l'esperienza non ci insegna nulla? Forse che possiamo chiudere gli occhi alla realtà? Forse che possiamo dimenticare come i repubblicani storici abbiano sacrificato, per i seggi, non solo l'aggettivo storico, ma qualche cosa di più? Possiamo dimenticare, che un giorno vedremo i liberali vestire in un modo non ortodosso, proprio per partecipare a quel tal mercato dei seggi? Possiamo dimenticare i vari rospi che ha dovuto ingoiare la socialdemocrazia, e quelli che dovrà ancora ingoiare per la necessità di assicurare i posti a coloro che vi aspirano?

No, onorevoli colleghi: ingenui quanto volete, ma la realtà è questa. Come sono riusciti attraverso le promesse (onorevole Romita, sono generoso, non parlo di altro, non oso usare la parola corruzione, Dio me ne guardi) come sono riusciti ad avere al loro fianco i partiti minori, da parenti poveri, così riusciranno, senza dubbio, ad avere altri alleati. Guardi, onorevole Romita, la sua responsabilità forse si attenua, perchè i parenti poveri che sperano di avere un pezzettino di questa torta sono parecchi: quindi il numero di voti necessario per modificare la Costituzione facilmente il Governo e la Democrazia cristiana l'avranno. E allora parliamoci chiaro. Il piccolo margine lasciato è il velo, la maschera, la foglia di fico dietro la quale cercate di nascondere la verità. L'onorevole Sanna Randaccio crede di aver risolto tutto questo definendo nella sua relazione quello che finora ho esposto come un sofisma. Dite voi se è sofisma il mio o quello del relatore Sanna Randaccio, il quale, aggiunge che è un sofisma, tanto è vero che, come il Governo potrebbe trovare dei nuovi voti, così potrebbe... perderli. Eppure l'onorevole Sanna Randaccio, non so con quanta modestia, più di una volta si è dichiarato « dialettico ». Dite voi ora, quanto sia forte la dialettica dell'onorevole Sanna Randaccio! Da parte mia, se questa è dialettica non ho difficoltà a riconoscere la qualifica cara al relatore! Ed ecco l'argomento che ci opponete con aria di grande trionfo. Voi dite che queste nostre eccezioni avrebbero un senso se nella Costituzione fosse stato accolto apertamente il principio della proporzionale ma, dice il nostro relatore, poichè non si tratta di una sanzione in tutte lettere, ma semplicemente di un orientamento, come tale non è vincolativo. Non voglio ripetere quello che ha già detto al riguardo, come sa dirlo lui, l'onorevole Terracini, nè voglio ripetere quello che ha detto l'onorevole Milillo poco fa, quindi non smentirò in fatto l'affermazione dell'onorevole Sanna Randaccio. A me preme mettere in mostra che l'onorevole Sanna Randaccio, messosi sulla falsa via, arriva fino in fondo e dice che non è affatto provato che la proporzionale sia il solo metodo corretto in regime democratico, cosa che noi non abbiamo sostenuto e che non forma oggetto di discussione. La dialettica del relatore, partito dal presupposto che non è vero che il solo sistema elettorale corretto sia la proporzionale, fa un salto acrobatico ed afferma, senza darne la dimostrazione, che dunque è corretto il sistema proposto e che discutiamo. Ma questo

è arbitrario, onorevoli colleghi, è un gioco di bussolotti perchè il punto di partenza non presuppone la conseguenza. Infatti, ammesso per comodità di ragionamento che sia vero quello che dice il relatore, e cioè che la Costituzione non prescrive come obbligo la proporzionale, ammesso ancora per comodità di ragionamento che il sistema proporzionale non sia il solo sistema corretto, da questo non deriva che il sistema che ci è stato proposto sia un sistema corretto. Questo doveva essere provato e non è stato fatto. Ed allora le conseguenze sono chiare anzi inevitabili. Atttraverso questa legge si apre una breccia nella nostra Costituzione ed è una breccia pericolosa. Non debbo qui indagare i motivi per i quali volete aprire questa breccia. Questo farà parte della discussione generale, discutendo una questione di diritto non voglio parlare in termini politici. Non dirò quindi nulla di quello che avete o non avete detto per giustificare la legge. Ricordo però ai colleghi che, iniziando il mio discorso, avevo formulato l'augurio,che riaffermo, di voler parlare cioè a uomini sereni e obiettivi, che sappiano abbandonare il proprio interesse e la disciplina di partito. Credo onestamente di aver mantenuto il mio impegno, di aver fermato la mia attenzione esclusivamente sui lati giuridici della questione. Vorrei augurarmi che voi, onorevoli colleghi, possiate giudicare con onestà di giudici. Io vorrei augurarmi che voi riusciste ad abbandonare l'interesse, quello che l'onorevole Scelba ha chiamato « la necessità » e che il nostro relatore ha chiamato « convenienza politica ». Vorrei che giudicaste non dimenticando la nostra Costituzione. Se la legge infrange, come noi riteniamo, la Costituzione, se non trovate il modo di inquadrare questa legge nell'articolo 138 della Costituzione, giudicate serenamente, e sappiate che un tale giudizio è indispensabile per la vita politica del nostro Paese, ma è soprattutto indispensabile per la difesa della Costituzione, che, anche se l'onorevole Scelba la considera una trappola, resta sempre la grande conquista del popolo italiano, una conquista che è costata sangue e secoli di galera.

Per il buon nome della democrazia italiana, per l'onore ed il prestigio del Senato, difendiamo la Costituzione. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ravagnan, il quale, insieme ai senatori Pellegrini, Pastore, Allegato, Montagnani, Bardini, Gavina, Ruggeri, Moscatelli, Rolfi e Ristori, ha proposto una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato delibera che non si debba discutere il disegno di legge n. 2782 perchè contrasta con il principio del rispetto delle minoranze etniche, di cui agli articoli 2, 19, 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan ha facoltà di parlare.

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi, l'eccezione pregiudiziale che sostengo è fondata sulle disposizioni degli articoli 2, 19 e 54 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, statuto che è legge costituzionale. Pertanto non è ammissibile che una legge, compresa quella in discussione, possa contenere delle disposizioni in contrasto con la lettera e lo spirito di una legge costituzionale, anche se la legge in discussione contiene disposizioni generali per tutti i cittadini italiani. Vi è una categoria di cittadini, e precisamente la minoranza linguistica dell'Alto Adige, alla quale sono assicurati in via costituzionale, dei diritti particolari, e cioè una rappresentanza proporzionale negli organi elettivi. Essendo pertanto il presente disegno di legge elettorale, oltre che viziato di tutte le incostituzionalità messe in evidenza nell'altro ramo del Parlamento e in questo, viziato anche nel difetto che io rilevo, non può essere proposto. Anche una legge come l'attuale non può sottrarsi all'impero di una legge costituzionale; non è possibile che tale legge costituzionale sia fatta adattare alle esigenze di una legge elettorale, ma deve essere precisamente il contrario, e cioè la legge elettorale non solo deve essere fatta adattare alle esigenze di una legge costituzionale, ma completamente subordinata alle esigenze di essa. Agire in modo diverso significa ledere i diritti fondamentali dei cittadini anche se si tratta soltanto di una parte dei cittadini, come nel caso attuale. Ma si tratta di cittadini che, trovandosi in determinate circostanze, data la loro parti-

colare qualità di gruppo etnico, a godere di determinate garanzie costituzionali, debbono vedere tali garanzie rispettate completamente senza restrizioni o limitazioni.

Quale è infatti la situazione di fatto e di diritto? Consentitemi di sviluppare questo punto, sia pure succintamente. Si tratta della Regione Trentino-Alto Adige, la quale ha la particolarità di essere una Regione mistilingue. In particolare, mentre la provincia di Trento ha una popolazione compattamente di lingua italiana, la provincia di Bolzano invece è una Provincia nella quale convivono due fondamentali e distinti gruppi etnici: il gruppo etnico di lingua tedesca, originario, il quale abbraccia all'incirca i due terzi dell'intera popolazione della provincia, e il gruppo italiano ivi immigrato da quasi tutte le vecchie Provincie italiane a partire dall'indomani della prima guerra mondiale ed ivi stanziato. Ora mi permetta il Senato di soffermarmi, poichè questo è indispensabile agli effetti della mia dimostrazione, sui rapporti che si sono stabiliti nel corso di questi ultimi decenni a partire dalla prima guerra mondiale fino alla liberazione, e alle conseguenze che si sono protratte in seguito ai precedenti obbrobriosi, verificatisi in quella Provincia ad opera del fascismo, ed anche alle conseguenze non ancora eliminate e che anzi la politica del Governo non tende ad eliminare. Consentitemi, onorevoli colleghi, di soffermarmi su queste circostanze, poichè, ripeto, esse sono utili alla dimostrazione che io intendo fare.

Quale è stata e quale è dunque la situazione particolarmente della minoranza etnica tedesca della provincia di Bolzano, e quali sono i rapporti tra i due gruppi etnici, italiano e tedesco, che convivono in questa Provincia? I precedenti spiegano appunto la emanazione non soltanto di speciali disposizioni nella Costituzione della Repubblica, ma particolarmente dello Statuto speciale della Regione, precisamente come riparazione dei torti che sono stati fatti alla popolazione di questa provincia. Dopo la prima guerra mondiale la politica dello Stato italiano, non ancora fascista, contenente i germi del fascismo particolarmente evidenti e virulenti nelle nuove provincie, fu obiettivamente una politica nettamente nazionalista, soprattutto nelle nuove Provincie. Fin da allora non si partì affatto dal principio della convivenza pacifica e fraterna dei vari gruppi etnici e quindi del rispetto della lingua, della cultura, delle tradizioni delle minoranze; ma si partì invece dal principio nefasto della violenta snazionalizzazione di queste popolazioni. I governatori militari ed i successivi commissari governativi designati all'indomani della prima guerra mondiale a rappresentarvi lo Stato, non interpretarono i compiti che loro incombevano nel senso di avviare allo stabilimento di rapporti costituzionali normali, allo stabilimento cioè di una normalità costituzionale e democratica, ma funzionarono come strumenti di preparazione di un'ulteriore e successiva più accentuata politica sopraffatrice e snazionalizzatrice. Per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige ricorderò all'Assemblea che prima ancora della marcia su Roma si ebbe la marcia e l'occupazione violenta delle città di Trento e di Bolzano da parte delle squadraccie fasciste; e immediatamente dopo, all'indomani dell'occupazione violenta della città di Bolzano da parte dei fascisti, il famigerato Tolomei pronunciò a Bolzano un discorso nel quale si tracciava appunto un completo programma, il quale veniva presentato come il programma dello Stato italiano per la snazionalizzazione violenta e completa dell'elemento tedesco in tutti i campi, politico, amministrativo, linguistico, culturale, ideologico: programma che è stato attuato fino in fondo dal Governo fascista.

Mi sia permesso a questo punto di ricordare, poichè è doveroso, che i soli i quali difesero conseguentemente allora i diritti democratici dei cittadini di lingua tedesca e in genere delle minoranze etniche e li difesero con ben più vigore di quel che non lo facessero gli stessi provvisori esponenti politici diretti di quelle popolazioni, fummo noi, dalla tribuna del Parlamento fino alle leggi eccezionali, e sempre nella nostra stampa legale e clandestina. Il fascismo, come tutti sanno, soppresse ogni diritto dei cittadini originari dell'Alto Adige di servirsi della propria lingua, persino nell'esercizio del culto. Persino le lapidi funerarie non poterono essere scolpite nella lingua dei defunti. Vennero soppresse le scuole in lingua tedesca; vennero represse con la violenza persino le più semplici manifestazioni degli usi e delle tradizioni locali. Si obbligò a mutare

arbitrariamente cognomi e toponimi, e questa politica culminò infine nel famigerato sistema delle opzioni per cui nazisti e fascisti si allearono insieme unendo le minacce agli inganni per rendere profughe e raminghe diecine di migliaia di famiglie originarie alto-atesine.

Ci si rende conto a questo punto, onorevoli colleghi, come, data una tale situazione, date l'oppressione e la violenza esercitate per venti anni sulle popolazioni appartenenti al gruppo etnico tedesco, queste abbiano purtroppo finito per identificare nella loro avversione il fascismo e l'Italia, e come in conseguenza di ciò, un solco di diffidenza, di incomprensione e di rancore si sia prodotto tra i gruppi etnici conviventi nella Regione e particolarmente nella provincia di Bolzano.

Era quindi democraticamente giusto e politicamente necessario che tale politica venisse profondamente cambiata all'indomani della liberazione. Era giusto che il popolo italiano desse a queste popolazioni la garanzia di tale mutamento, e che tale garanzia venisse consacrata nelle leggi fondamentali dello Stato, quali appunto la Costituzione italiana e lo Statuto speciale. Ma, onorevoli colleghi, non è sufficiente iscrivere delle garanzie sia pur nelle leggi costituzionali, non basta proclamare dei diritti sia pure nelle leggi fondamentali dello Stato, occorre che tali garanzie vengano realmente rispettate, occorre che tali diritti siano riconosciuti non a parole ma nei fatti senza restrizioni, senza limitazioni.

Qui, onorevoli colleghi è necessario fare una constatazione inoppugnabile e cioè come il Governo della Democrazia cristiana, parte calpesta i diritti costituzionali della popolazione italiana, parte rifiuta la reale e completa traduzione in legge dei fondamentali princìpi programmatici della Costituzione; così, allo stesso modo, con lo stesso sistema, il Governo della Democrazia cristiana si comporta per quanto riguarda lo Statuto speciale delle Regioni autonome ed in particolare del Trentino Alto-Adige. È la medesima politica: l'autonomia delle Regioni, come nella Sicilia e nella Sardegna così nel Trentino e nell'Alto Adige, esiste solo nelle forme esteriori, ma non nella sostanza, non nell'esercizio reale, concreto dell'autonomia così come è sancita dagli statuti speciali.

Nella recente campagna elettorale per le elezioni regionali — e ciò dà prova dello spirito, della mentalità con la quale il Governo della Democrazia cristiana si comporta rispetto ai suoi doveri costituzionali verso quelle popolazioni — l'onorevole De Gasperi diede una interpretazione caratteristica degli statuti speciali. Egli affermò che questi statuti speciali sono applicabili in quanto siano in armonia con i princìpi direttivi dello Stato; ossia, in sostanza e in parole povere, in quanto siano in armonia con i princìpi di direzione dello Stato, propri della Democrazia cristiana. E questi princìpi direttivi sono tra l'altro il centralismo più esasperato, il burocratismo più accentuato. L'onorevole De Gasperi ha affermato inoltre che i rapporti tra la Regione Trentino-Alto Adige da un lato e lo Stato dall'altro sono buoni e che vi è collaborazione, mentre in realtà vi è subordinazione supina della Democrazia cristiana locale e della « Volkspartei » alleate nel Governo regionale alle direttive della direzione centrale della Democrazia cristiana e del Governo. Per conseguenza, non si tratta affatto per l'onorevole De Gasperi e per il Governo democristiano di modificare le leggi e gli istituti dello Stato secondo lo spirito e la lettera della Costituzione repubblicana o in base agli Statuti speciali, ma si tratta invece di conservare nella sostanza, per quanto rivestite esteriormente di nuove forme, le strutture fondamentali del vecchio Stato, sotto una apparenza esteriore, ripeto, puramente formale, puramente burocratica dell'autonomia.

Ricorderò ancora che, durante questa stessa campagna elettorale per le elezioni regionali, il nostro collega onorevole Terracini, ebbe a polemizzare col presidente democristiano della regione Trentino-Alto Adige, al quale egli rimproverava la mancata attuazione pratica delle esigenze fondamentali contenute nello Statuto speciale. Non basta infatti creare esteriormente gli istituti, autonomistici, ma occorre che essi funzionino servendosi delle facoltà legislative preminenti di primo grado che sono loro concesse. Orbene, nei rari casi in cui il voto di queste leggi regionali ha luogo, il Governo centrale si incarica di bloccarle, di rimandarle indietro o di negarne l'approvazione, approfittando del fatto che tra la Regione e il Governo, a dirimere i contrasti o le dif-

ficoltà che potessero insorgere, manca — e sappiamo bene il perchè — la Corte costituzionale.

Dicevo che l'onorevole Terracini domandò pubblicamente al Presidente democristiano della Regione di spiegare al pubblico, alla cittadinanza, alla quale non erano mai stati spiegati, i motivi della mancata attuazione delle esigenze, delle prescrizioni fondamentali dello Statuto speciale. Al che il Presidente della regione Trentino-Alto Adige, disse, per giustificazione, che non era possibile attuarle, a suo modo di vedere. È chiaro che tale pretesa impossibilità dipende soltanto dalla subordinazione della Democrazia cristiana locale alle direttive della Democrazia cristiana centrale e del Governo centrale. Le prescrizioni dello Statuto speciale non sono attuabili, perchè non le volete attuare, come non volete attuare le prescrizioni fondamentali della Costituzione repubblicana.

È precisamente ciò che avviene per quanto concerne l'attuale proposta di riforma elettorale, in rapporto ai diritti costituzionali delle minoranze etniche appunto in materia elettorale. Questi diritti discendono direttamente dagli articoli 3 e 6 della Costituzione. L'articolo 3 proclama l'eguaglianza completa di tutti i cittadini, nonostante ogni diversità di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche. L'articolo 6 stabilisce: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». E quali sono, onorevoli colleghi, queste apposite leggi con le quali la Repubblica tutela i diritti delle minoranze etniche? Sono contenute negli Statuti speciali; nel caso che ci riguarda sono contenute nello Statuto speciale della Regione TrentinoAlto Adige, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5. Le prescrizioni dello Statuto speciale che ci concernono in questa materia sono contenute negli articoli 2, 19 e 54. L'articolo 2 dice: « Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico a cui appartengono ». L'articolo 19 dice: « Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto ». L'articolo 54 dice: « Nell'ordinamento degli enti pubblici locali, sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi stessi ».

Se, pertanto, alcuni affermano che il sistema elettorale non è esplicitamente fissato nella Costituzione della Repubblica, ma tutti sappiamo che lo è implicitamente, ed è il sistema proporzionale, come altri colleghi hanno dimostrato luminosamente, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, questa obiezione speciosa non si può fare per quanto concerne i cittadini della regione autonoma Trentino-Alto Adige. Qui lo Statuto speciale dichiara in maniera esplicita che le elezioni debbono essere fatte col sistema proporzionale e con un sistema tale che assicuri la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. E, in coerenza col principio accolto dalla Costituzione e cioè coll'impegno contenuto nell'articolo 6 della Costituzione che ho testè letto, per il Trentino-Alto Adige noi abbiamo visto che nel campo delle elezioni amministrative si è dovuto necessariamente introdurre una legge elettorale che non esiste in nessun'altra parte della Repubblica. Mentre per le elezioni dei Comuni minori esiste il sistema maggioritario ed avete voluto, con un colpo di maggioranza, applicare il sistema degli apparentamenti, preludio della attuale legge, nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, ciò non ha potuto essere realizzato nelle elezioni amministrative nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige.

Con una legge nazionale, detta legge cornice, a norma dell'articolo 5 dello Statuto della Regione, veniva stabilito che, per le elezioni comunali in provincia di Bolzano si seguisse il sistema della proporzionale pura, senza esclusione di alcun Comune qualunque fosse il numero degli abitanti. E questo principio fu applicato in modo che anche negli organi direttivi dei Comuni tale proporzione dovesse venire rispettata. La proporzione non è di natura politica, ma etnica: i vari gruppi etnici di ciascun Comune devono essere e sono rappresentati nel Consiglio comunale e negli stessi organi direttivi, ossia nelle Giunte comunali, delle amministrazioni locali. Ciò significa che l'articolo 6 della Carta costituzionale della Repubblica, concernente i diritti delle minoranze etniche, è stato giustamente interpretato, nel senso cioè che la minoranza etnica stessa abbia, in quanto tale, il diritto (esteso auto-

maticamente alla popolazione alto-atesina di lingua italiana) di una rappresentanza etnica proporzionale nei Comuni, nella Provincia e nella Regione.

Queste sono le disposizioni in materia elettorale riguardanti gli organismi locali della regione Trentino-Alto Adige, di cui ho illustrato il sistema elettorale vigente. Si tratta di vedere che riflessi essi debbano avere nelle elezioni generali.

L'articolo 56 della Costituzione assegna un deputato per ogni 80.000 abitanti o frazione superiore a 40.000 abitanti. Evidentemente occorre trarre la deduzione che tale disposizione, combinata con quella parimenti costituzionale che concerne le minoranze etniche, conferisce al gruppo etnico-tedesco il diritto di un deputato ogni 80.000 abitanti o frazione superiore ai 40.000 abitanti. Onde, non dare al gruppo etnico tedesco in questione la possibilità di usufruire di un tal diritto, costituisce un sopruso anticostituzionale.

BERLINGUER. E altrettanto dicasi per il gruppo italiano.

RAVAGNAN. Naturalmente. Voi potrete obiettare che a ciò si può ovviare usufruendo della concessione che voi, dall'alto della vostra degnazione, fate ad un determinato partito sud-tirolese di potersi collegare con voi. Ma questo, onorevoli colleghi della maggioranza e signori del Governo, non è il riconoscimento di un diritto costituzionale da parte di chi rappresenta lo Stato, ma è un ricatto politico, è l'obbligo di una scelta politica che voi imponete pregiudizialmente a dei cittadini come condizione *sine qua non* per usufruire di un diritto costituzionale: voi imponete alla minoranza etnica tedesca un dilemma sopraffattore inammissibile e cioè o di apparentarsi con voi oppure di vedere frustrato il proprio diritto costituzionale.

Si potrà ancora obiettare, onorevoli colleghi, che nella legge che sta dinanzi a noi, non è detto che il gruppo etnico tedesco si debba necessariamente collegare con i partiti governativi. Anzitutto è chiaro che a ciò praticamente quei cittadini saranno spinti; ed è questo già un ricatto politico indegno.

In secondo luogo, esso resta un ricatto politico in ogni caso, sia che il collegamento avvenga con liste governative, sia che avvenga con liste non governative.

Ora, il collegamento, facendo tutte le riserve e tutte le eccezioni su questa legge elettorale, in fin dei conti non è un obbligo, è una facoltà; diventa però un obbligo per una parte dei cittadini, per questa categoria di cittadini: la minoranza etnica tedesca. Si tratta quindi praticamente nella realtà di una discriminazione, di una sopraffazione, di un ricatto politico.

BERLINGUER. E ciò aumenterà la frattura tra i due gruppi. C'è il collega Conci che comincia ad esserne convinto, tanto che viene a sedere qui vicino a noi.

RAVAGNAN. Non ci sono però i senatori alto-atesini che prendano la parola.

Vi è inoltre, onorevoli colleghi, un'altra eventualità che non può essere esclusa. Molti oratori nell'altro ramo del Parlamento ed anche in questa Assemblea hanno dimostrato — e lo ha dimostrato particolarmente ed esaurientemente il nostro collega senatore Fortunati —, che può verificarsi nella realtà il fatto che, a seguito delle complicazioni truffaldine che si aggiungono alla truffa principale del premio di maggioranza, dei candidati, che pure fossero inclusi nazionalmente nei famosi 380, finiscano per essere esclusi poi nella distribuzione circoscrizionale. Ora, se a quei candidati delle liste collegate che avessero raggiunto il premio di maggioranza e che tuttavia venissero esclusi sul piano circoscrizionale si potrà dire che si erano impegnati a loro rischio, quindi peggio per loro, non si può dire altrettanto per i candidati del gruppo etnico tedesco, i quali, qualunque essi siano, hanno costituzionalmente diritto di essere eletti nella proporzione etnica, mentre corrispettivamente i loro elettori hanno diritto di vedersi rappresentati in base alla proporzione di un deputato per ogni 80.000 abitanti o per ogni frazione superiore ai 40.000. E non vale, come ho già detto precedentemente, l'obiezione che lo statuto speciale non si occupa se non delle elezioni degli organi locali, ossia della Regione, delle Provincie e dei Comuni. Di grazia, di che cosa si dovrebbe occupare uno statuto regionale? Non si può occupare di cose che esorbitano dal campo regionale. Non è però ammissibile, d'altra parte, perchè è

contro la logica, è contro il buonsenso costituzionale — mi sia permessa l'espressione — che il sistema proporzionale essendo stabilito che debba essere adottato in via tassativa, per concorrere a formare gli organi locali, non è ammissibile, ripeto, che tale sistema debba essere diverso per quanto concerne il diritto di concorrere alla formazione della rappresentanza nazionale.

La Costituzione garantisce i diritti delle minoranze etniche. Per quanto concerne i diritti elettorali, questi sono assicurati mediante la proporzionale, per cui non possono essere modificati, cioè praticamente misconosciuti, con un sistema diverso da quello proporzionale. Questo sistema è in tal caso obbligatorio, discende da una prescrizione tassativa contenuta in una legge costituzionale, che una legge elettorale non può modificare, pure essendo una legge generale. La legge elettorale deve essere non solo adattata, ma deve rispondere in pieno, senza eccezioni, senza limitazioni, a quelle che sono le prescrizioni della legge costituzionale.

BERLINGUER. In questo modo i tedeschi dell'Alto Adige potrebbero vedere eletto, ad esempio, al posto del loro rappresentante, un democristiano sardo di Orgosolo con i resti.

RAVAGNAN. Del resto, onorevoli colleghi ed onorevoli signori del Governo, ciò è implicitamente riconosciuto dallo stesso proponente dell'attuale disegno di legge, l'onorevole Scelba. Infatti, nella relazione che accompagnava il presente disegno di legge all'atto della sua presentazione all'altro ramo del Parlamento, lo onorevole Scelba scrive: « Si prevede l'eccezione per la lista della circoscrizione di Trento-Bolzano e per le candidature della Valle di Aosta, in considerazione della presenza nella prima di gruppi linguistici ai quali si è ritenuto opportuno consentire la possibilità di partecipare ai collegamenti ».

Singolare espressione, onorevole Scelba. In materia di leggi costituzionali non vi è nulla da consentire, non vi sono considerazioni di opportunità che tengano, bisogna applicare interamente la legge senza limitazioni, senza restrizioni. Se una disposizione costituzionale non vi piace, è affar vostro. Voi potete proporre una modifica della Costituzione, ma in questo caso, come in qualsiasi altro caso, dovete farlo a viso aperto, non di soppiatto, non di straforo, dovete farlo secondo le norme e i modi prescritti dalla Costituzione stessa. Sia in questo caso, come in qualsiasi altro del genere, onorevoli senatori della maggioranza, voi potete fare quel che volete, meno che delle leggi anticostituzionali, altrimenti uscite dalla legalità costituzionale, vi incamminate verso la trasformazione della maggioranza in regime, verso il sistema dell'arbitrio e della tirannia per cui i cittadini italiani hanno diritto di trarre le conseguenze che ne derivano. Il Governo riconosce nello stesso disegno di legge l'esistenza di un determinato diritto delle minoranze linguistiche. È sul riconoscimento pieno di questo diritto che è fondata la nostra pregiudiziale. Ma un diritto non va riconosciuto a metà, attraverso un espediente secondario, attraverso un ripiego. La minoranza tedesca della regione Trentino-Alto Adige, che è maggioranza nella provincia di Bolzano, ha diritto, secondo la legge, a una rappresentanza proporzionale *in quanto tale, non già in collegamento* con altri gruppi. Così dice la legge costituzionale e voi non avete il diritto di modificarla con un colpo di maggioranza. Potete affermare, signori del Governo e della maggioranza, che è ben difficile conciliare le esigenze della legge da voi presentata e sostenuta con lo spirito e la lettera delle norme costituzionali, le quali garantiscono i diritti delle minoranze linguistiche. Certamente è difficile conciliarle, anzi impossibile. Non vi è allora che una sola via di uscita, ed è quella della lealtà e della onestà costituzionale, quella del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini. La sola via di uscita è il ritiro di questa legge. Mi si potrà forse malignamente osservare: come mai voi dell'opposizione, voi comunisti, difendete con tanto calore i diritti della minoranza linguistica tedesca, mentre i più diretti, almeno per ora, rappresentanti parlamentari di essa, tacciono? Come mai difendete con tanto calore questi diritti, mentre i nostri colleghi Braitenberg e Raffeiner non si sono nemmeno iscritti a parlare? La ragione, secondo noi, è semplice. Essi sono legati con voi: la Volkspartei è un Partito concorrente della Democrazia cristiana soltanto in apparenza. È proprio la vostra politica nazionalista nel fondo, centralizzatrice, antiauto-

nomista esercitata in Alto Adige in concorrenza con le destre monarchiche e missine, che determina non solo la forza ancora preminente della Volkspartei ma addirittura la sua stessa ragione di essere. Ma questa è la apparenza. Dall'altro lato, ed è questo il fatto politico essenziale, la Volkspartei è anch'essa un Partito democristiano, legato al partito dello stesso nome al di là del Brennero, che è il partito dominante nell'Austria, legato ai circoli pangermanisti di oltre frontiera, e tutti collegati insieme con voi, onorevoli colleghi democristiani, ai circoli clericali degli altri Paesi della Comunità atlantica, nella politica di riarmo, nella politica di limitazioni successive e con la prospettiva di liquidazione delle costituzioni democratiche, legati dal cosmopolitismo clericale, dal veleno dell'anticomunismo, dalla politica della guerra fredda, dalla politica di preparazione accentuata alla guerra. Ecco perchè i senatori della Volkspartei tacciono o almeno hanno taciuto finora. Ma appunto per questo è giusto, dato che le libertà popolari sono inscindibili, dato che i diritti costituzionali si legano l'uno all'altro, è giusto che a difendere i diritti dei gruppi etnici minoritari siano gli esponenti dell'opposizione, i partiti della classe operaia. Noi confidiamo che i contadini, i lavoratori, i cittadini onesti e democratici alto-atesini comprenderanno che la classe operaia italiana è il primo e più sicuro baluardo dei loro diritti democratici. Noi confidiamo che quanto vi è di costituzionalmente leale, di politicamente onesto in questa Assemblea riconoscerà la fondatezza delle argomentazioni da noi addotte e non procederà ad una ulteriore discussione del disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Onorevole Presidente, dopo aver parlato con autorevoli colleghi di altri gruppi e certo di non recare dispiacere ad alcuno, propongo, che, fermo restando quanto il Senato stabilì ieri sera circa la discussione e la votazione delle pregiudiziali, l'Assemblea non tenga seduta domani mattina, ma unicamente domani pomeriggio, perchè appunto nella seduta pomeridiana di domani si giunga, come fu stabilito, al termine di questa discussione e alla votazione sulle pregiudiziali.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, resta così stabilito, con l'intesa precisa che nella seduta di domani si concluderà la discussione delle pregiudiziali e si procederà alla loro votazione.

Sull'ordine dei lavori.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Due lagnanze, signor Presidente. Il 26 dello scorso mese il Senato ha concesso una proroga di 15 giorni alla 2ª Commissione per la presentazione della relazione sul disegno di legge intitolato « Concessione della amnistia ai militari per l'assenza dal servizio durante il periodo di guerra ». In realtà pochi giorni prima, su mia richiesta, la Presidenza aveva già deliberato di mettere senz'altro all'ordine del giorno tale disegno; ma poi, me consenziente, si decise di concedere la proroga. Orbene, i 15 giorni concessi sono trascorsi; tuttavia, come mi sono accertato, la relazione non è stata presentata. Rinnovo dunque, e questa volta in forma definitiva, la richiesta che il disegno di legge sia messo senz'altro all'ordine del giorno.

Seconda lagnanza, signor Presidente. Ho presentato fin dal 17 gennaio al Ministro dei lavori pubblici un'interrogazione con domanda di risposta scritta. L'articolo 104 del Regolamento concede al Ministro così interrogato 10 giorni per rispondere. Ne sono passati 65...

PRESIDENTE. Me ne sono occupato. Spero che il Ministro risponda al più presto.

TERRACINI. Ma appunto perchè la Presidenza ha già per due volte invitato il Ministro a rispondere e il Ministro non vi ha ottemperato, protesto qui, in Aula, nella speranza che ciò stimoli il Ministro a compiere il suo dovere.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevole Presidente, ella è informata che vi è in tutti i sanatori d'Italia una agitazione la quale va assumendo proporzioni sempre più angosciose ed allarmanti.

Essa risponde alla richiesta, certamente giusta, che il disegno di legge relativo agli assistiti dai consorzi antitubercolari, già approvato dalla Commissione con voto unanime su relazione del senatore Monaldi e già da tempo all'ordine del giorno dell'Assemblea, venga discusso al più presto.

Onorevole Presidente, so che ella si è già interessato per rimuovere certe singolari difficoltà opposte dal Governo all'ultima ora. Vorrei che allo stuolo di tanti poveri malati venisse da lei una autorevole parola rassicurante la quale arginasse gli sviluppi di questa agitazione che, ripeto, tutti ci commuove e ci preoccupa.

PRESIDENTE. La proposta di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri è già iscritta al numero 2 dell'ordine del giorno del Senato. Farò in modo che essa sia discussa al più presto possibile.

BERLINGUER. Desidero anche fare questa dichiarazione: i proponenti e tutti i senatori dei banchi dell'opposizione si impegnano a non proporre emendamenti al disegno di legge, di modo che esso potrà essere approvato in pochi minuti.

PRESIDENTE. Riferirò al Ministro competente. Onorevole Berlinguer, abbia pazienza e fiducia!

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

2. BERLINGUER ed altri. — Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari (2512).

3. Deputati DAL CANTON Maria Pia, BIANCHI Bianca ed altri. — Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relative ai figli illegittimi (2560) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 (2589).

5. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

6. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

8. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

9. SCOCCIMARRO ed altri. — Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana (686).

10. TERRACINI ed altri. — Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti (2133).

11. TERRACINI ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati militari commessi durante lo stato di guerra 10 giugno 1940-15 aprile 1946 (2653).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. BERTONE ed altri. — Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali ed assimi-

lati, dei Caduti di guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria (2803).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

3. Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato (1638).

4. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

5. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

6. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

7. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti